

131.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>	PAG.	PAG.
BONIVER: Per un intervento volto a favorire il ristabilimento della legalità e dell'ordine democratico in Birmania (4-21012) (risponde Lenoci, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) .....	9897	nazioni esistenti tra le varie regioni in materia di buoni benzina per i cittadini stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero, con particolare riferimento alla regione Piemonte (4-21049) (risponde Rebullà, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ) .....
CAFARELLI: Per un intervento volto a revocare le modifiche apportate all'ordinanza ministeriale del 30 ottobre 1989, disciplinante i trasferimenti per l'anno scolastico 1990/1991 del personale direttivo di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado (4-20489) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) .....	9898	CRISTONI: Per un intervento volto a consentire la libera proiezione sugli schermi italiani del film <i>Il leone del deserto</i> che narra la vicenda dell'eroe libico Omar al Mukhar (4-17349) (risponde Rebullà, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> ) .....
CASINI CARLO: Sull'uso in atto presso l'ospedale Chiarenzi di Zevio (Verona) di effettuare parti con le tecniche del cosiddetto parto « dolce » o « naturale » (4-20394) (risponde Garavaglia, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> ) .....	9899	FARAGUTI: Sulle iniziative intraprese dai ministri interessati in merito agli episodi di intolleranza e violenza verificatisi a Marsiglia ai danni di pescatori italiani (4-19710) (risponde Butini, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) .....
COSTA RAFFAELE: Sulla mancata definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Italo Deganello di Ostia Lido (Roma) (4-17772) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) .....	9901	FIORI: Per il sollecito ammodernamento degli impianti e l'aggiornamento dei dati da memorizzare nei centri meccanografici della CPDEI, al fine di una regolare corresponsione del trattamento pensionistico (4-19413) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) .....
COSTA RAFFAELE: Per un intervento volto a porre termine alle discrimi-		9906

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

PAG.	PAG.
<p>GALANTE: Per un intervento volto ad eliminare le modifiche introdotte nell'ordinanza ministeriale del 30 ottobre 1989, disciplinate i trasferimenti del personale direttivo di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado (4-20536) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) ..... 9908</p> <p>GRASSI: Sul presunto patrocinio concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo al progetto « Rimini estate » (4-20484) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) ..... 9909</p> <p>GROSSO: Per l'adozione di provvedimenti a tutela dell'incolumità dei cavalli utilizzati nel Palio di Siena, in relazione a quanto verificatosi il 2 luglio 1990 (4-20538) (risponde Re-bulla, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) ..... 9910</p> <p>LUCCHESI: Sui provvedimenti adottati presso il governo francese e presso la CEE a seguito dell'aggressione subita a Marsiglia da pescatori italiani (4-19669) (risponde Butini, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) ..... 9911</p> <p>MACERATINI: Per la definitiva e razionale sistemazione della scuola alberghiera di Cassino (Frosinone) (4-19786) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) ..... 9913</p> <p>MARTINO: Per un intervento volto a confermare il mantenimento della prima classe della scuola media di Stroppa (Cuneo) (4-20615) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) ..... 9914</p> <p>MASINI: Sulla ventilata chiusura del consolato italiano di Gerusalemme</p>	<p>(4-20677) (risponde Lenoci, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 9914</p> <p>MASTRANTUONO: Per la sospensione dell'affidamento alla società CIRA della progettazione, realizzazione e gestione delle opere strumentali al programma nazionale di ricerche aerospaziali in attesa dell'adeguamento del proprio statuto ai sensi della legge 16 maggio 1989, n. 184 (4-20185) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) ..... 9915</p> <p>MATTEOLI: Sulla mancata definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Vasco Bartolucci di Ulmiano di Calcinaia (Pisa) (4-20641) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) ..... 9916</p> <p>MAZZA: Sulle limitazioni poste dal provveditore agli studi in merito alla facoltà di scelta della lingua straniera da parte degli studenti iscritti al primo anno dell'istituto tecnico industriale di Sondrio (4-20543) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) ..... 9916</p> <p>PELLEGATTA: Per la riliquidazione della pensione diretta e della pensione di reversibilità rispettivamente intestata a Lorenzo Tomarchio e alla di lui vedova Maria Scandurra di Acireale (Catania) e per la corrispondenza alla medesima delle maggiorazioni applicate alla pensione del marito (4-18979) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) ..... 9917</p> <p>PELLEGATTA: Sullo stato della pratica di pensione intestata a Maria Rosa Olgiati di Busto Arsizio (Varese) (4-20149) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) ..... 9918</p>

PAG.	PAG.
<p>PERANI: Per l'esclusione delle retribuzioni percepite dai graduati di leva dal computo del reddito valutabile ai fini della partecipazione ai concorsi recentemente banditi per borse di studio post-universitarie (4-12253) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) ..... 9919</p>	<p>Greco i benefici di legge spettantigli ai fini dell'inquadramento (4-20221) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) ..... 9932</p>
<p>PETROCELLI: Per una modifica del decreto interministeriale 31 gennaio 1990 e dell'ordinanza ministeriale 28 febbraio 1990 che regolamentano il numero delle classi sperimentali autorizzabili nell'ambito provinciale, in particolare nelle aree depresse ed interne del Mezzogiorno (4-20517) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) ..... 9919</p>	<p>POLVERARI: Per un intervento volto a mantenere invariata la suddivisione delle classi della scuola elementare presso la frazione di Beverate (Como) (4-19379) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) ..... 9934</p>
<p>PIRO: Sull'entità dei redditi desumibili dalla dichiarazione fiscale da parte di imprese e società e sulla imposta di fabbricazione sui carburanti per autotrazione concessa ai territori della regione Valle d'Aosta (4-05857) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) ..... 9921</p>	<p>PROCACCI: Per un intervento volto a risolvere il problema del canile municipale di Verona (4-19523) (risponde Bruno, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>) ..... 9934</p>
<p>PISICCHIO: Per il ripristino del criterio adottato fino all'entrata in vigore dell'ordinanza ministeriale n. 134 del 16 marzo 1990 per il trasferimento dei direttori didattici e dei presidi (4-20516) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) ..... 9922</p>	<p>RONCHI: Per l'adozione di provvedimenti nei confronti della Somalia a seguito dell'uccisione nelle camere di sicurezza della caserma della seconda brigata motorizzata somala del ricercatore del CNR, Giuseppe Salvo (4-20404) (risponde Agnelli, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) ..... 9936</p>
<p>POLI BORTONE: Sulle linee di politica programmatica del Ministero in indirizzo, con particolare riferimento al costo complessivo dei mondiali di calcio (4-20125) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) ..... 9922</p>	<p>RONZANI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Marino Coppa di Biella (Vercelli) (4-20115) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) ..... 9936</p>
<p>POLI BORTONE: Per un intervento volto a riconoscere al signor Antonio</p>	<p>RUSSO SPENA: Sulle iniziative da assumere in sede CEE per la tutela dei diritti umani in Iran (4-20691) (risponde Lenoci, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) ..... 9937</p>
	<p>SEPPIA: Sul comportamento discriminatorio del rettore dell'università « G. D'Annunzio » di Chieti (4-20642) (risponde Ruberti, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) ..... 9938</p>

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

PAG.	PAG.
<p>SERVELLO: Sul giudizio del Governo in merito alla comparizione della squadra nazionale di <i>hockey</i> su ghiaccio durante i campionati del mondo di Megeve (Svizzera) e Lione (Francia) con indosso maglie con la scritta Italy anziché Italia (4-19392) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 9940</p> <p>SOSPIRI: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra relativa a Laura Filomena Di Loreto, residente in Popoli (Pesca- ra) (4-16934) (risponde Bubbico, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) ..... 9940</p> <p>SOSPIRI: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Giovanni Solaroli, residente a Vasto (Chieti) (4-17251) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) ..... 9941</p> <p>TADDEI: Per un intervento volto a garantire la ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore del personale degli enti soppressi, con particolare riferimento alle pratiche inoltrate da</p>	<p>alcuni dipendenti della comunità montana Val di Cecina (Pisa) (4-13566) (risponde Pavan, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) ..... 9941</p> <p>TEALDI: Per un intervento volto ad estendere all'indennità di buonuscita a carico dell'INADEL il trattamento tributario previsto sull'indennità di fine servizio corrisposta dall'ENPAS, così come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale del 27 giugno 1986 (4-03674) (risponde Formica, <i>Ministro delle finanze</i>) ..... 9943</p> <p>TEALDI: Per la regolamentazione dell'apertura di agenzie di viaggio e per un'adeguata tutela degli utenti del mezzo aereo, anche in relazione all'incidente verificatosi nelle isole Azorre (4-11633) (risponde Muratore, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) ..... 9944</p> <p>TEALDI: Sull'inopportunità di sopprimere la prima classe della scuola media di Stroppa (Cuneo) (4-20674) (risponde Bianco, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) ..... 9946</p>

BONIVER, RAFFAELLI, GANGI, BUF-FONI e CRISTONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se siano a conoscenza dei recenti, sconcertanti avvenimenti birmani. La giunta militare birmana aveva, infatti, indetto per il 27 maggio le prime elezioni parlamentari da trent'anni a questa parte. E tali elezioni — pur in una situazione tutt'altro che normale dal punto di vista dell'esercizio delle libertà democratiche (in particolare tutti i *leaders* dell'opposizione in carcere, oppure agli arresti domiciliari) — si erano tradotte in un consenso largamente maggioritario (l'80 per cento) nei confronti dello schieramento dell'opposizione democratica. Oggi, a distanza di quasi due mesi dalle elezioni, nulla è cambiato. Il Parlamento non è stato convocato. Permane il regime d'eccezione, di insicurezza e di mancata libertà con la vigenza della legge marziale in molte importanti città. I *leaders* dell'opposizione rimangono in carcere ed agli arresti domiciliari. E quale motivazione di tale inaudito stato dei fatti la giunta militare si limita a spiegare che sta predisponendo una imprecisata nuova Costituzione; e che, prima della data, altrettanto imprecisata, della promulgazione di detta costituzione non vi potrebbe essere alcuna convocazione del Parlamento. Che ciò rappresenti una violazione senza precedenti delle basi formali oltre che sostanziali, di uno Stato di diritto è del tutto evidente. Ed è altrettanto evidente che, in assenza di qualsiasi presenza o pressione della collettività democratica internazionale, la situazione potrebbe nuovamente precipitare, dando

luogo ad un nuovo bagno di sangue (nel 1988 i militari hanno massacrato almeno 10.000 persone);

sulla base di questo inconfutabile stato di cose, se il Governo italiano, nella sua qualità di presidente della CEE, non intenda assumere o promuovere ogni opportuna iniziativa al fine di favorire il ristabilimento della legalità e dell'ordine democratico in Birmania. (4-21012)

RISPOSTA. — *La situazione interna nell'unione di Myanmar ex Birmania — è caratterizzata dal permanere dell'incertezza circa lo sviluppo effettivo del processo di democratizzazione avviato con lo svolgimento delle elezioni generali il 27 maggio ultimo scorso.*

*La consultazione elettorale, ha invero, sancito la schiacciante affermazione, con il 75 per cento dei suffragi, della lega nazionale per la democrazia sul partito appoggiato dai militari, il National Unity Party.*

*Ma, nonostante tale risultato e quantunque il governo militare abbia assicurato di voler effettuare il passaggio delle consegne ad un governo civile, dubbi permangono sulla sincerità di queste affermazioni, come sulla reale intenzione dei militari di abbandonare completamente il controllo della vita politica del paese.*

*Il regime infatti, allo scopo di neutralizzare l'opposizione, non ha esitato a ricorrere all'arresto dei maggiori esponenti delle forze politiche contrarie al governo militare, compresa la signora Aung San Suu Kyi, leader della lega.*

*Dinnanzi a questa situazione, l'Italia, quale membro della comunità Europea ed attuale presidente di turno di essa, ha particolarmente concorso alla formazione della*

comune linea di condotta verso la Birmania.

Il 6 giugno scorso i Dodici hanno messo a punto una dichiarazione in cui, unitamente alla soddisfazione per lo svolgimento delle libere elezioni nel Paese, si esprimeva l'auspicio di un sollecito passaggio dei poteri ad un governo che fosse liberamente espresso dal Parlamento, e nella quale si chiedeva, altresì, il rilascio dei leaders dell'opposizione ancora detenuti.

A questa prima presa di posizione, è seguita una nuova dichiarazione, adottata dai Dodici ai primi d'agosto, nella quale, oltre a ribadire l'auspicio di un rapido passaggio ad un governo civile e della pronta liberazione dei dirigenti dei partiti democratici e dei detenuti politici, si faceva stato di come la comunità guardasse con favore alla convocazione in tempi rapidi dell'Assemblea nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Lenoci.

CAFARELLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

i trasferimenti del personale direttivo di ruolo delle scuole di ogni ordine e gradi sono disciplinati annualmente da una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione;

per i movimenti aventi effetto per l'anno scolastico 1990/91 il testo coordinato di detta ordinanza è stato emanato il 30 ottobre 1989, con il n. 372;

il personale direttivo della scuola, aspirante al movimento ha prodotto domanda, come previsto, dal 5 febbraio 1990, al 5 aprile 1990;

nel contempo una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (n. 40 del 26 febbraio 1990) ha dettato disposizioni riguardanti la razionalizzazione della rete scolastica per il quinquennio 90/91 e 94/95, a seguito delle leggi n. 426 del 6 ottobre 1988, e n. 417 del 27 dicembre 1989:

successivamente, un'altra ordinanza ministeriale (n. 134 del 16 maggio 1990) ha modificato l'ordinanza ministeriale del 30 ottobre 1989, tra l'altro, all'articolo 13, che detta l'ordine delle operazioni di trasferimento a seconda delle varie tipologie degli interessati al movimento;

in detto articolo 13, dopo il punto 7, viene introdotta la seguente operazione, come punto 7/bis: trasferimento a domanda in altro comune di direttori o presidi perdenti posto in conseguenza della razionalizzazione della rete scolastica. Tale punto 7/bis viene a precedere il punto 8, relativo al trasferimento a domanda in altro comune;

a parere di molti presidi e direttori didattici il punto 7/bis è stato inserito nell'ordinanza ministeriale con gravi danni per il personale direttivo aspirante al movimento a domanda nel senso che si esprime: capita, infatti, che personale direttivo di ruolo con diversi anni di anzianità di servizio e, quindi, con alti punteggi maturati, con sedi di servizio e di titolarità lontani da quelle di residenza del nucleo familiare, abbiano atteso a lungo il momento in cui si liberasse — per pensionamento o per altri movimenti a domanda — una sede da loro ambita. Invece il punto 7/bis consente a personale direttivo, sovente di prima nomina e addirittura con punti zero o limitati a quelli spettanti alle sole esigenze di famiglia, di precedere nell'assegnazione il personale con più punteggio e con più titoli, secondo lo spirito della legge, e di ottenere una sede ambita a danno appunto dei colleghi più anziani. In precedenza l'unica priorità, per i perdenti posti, era nell'ambito della provincia di servizio, in cui si verificava la soppressione della sede e non già con estensione di diritto su tutto il territorio nazionale —:

se e quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda assumere al fine di ripristinare la precedente normativa.

(4-20489)

RISPOSTA. — L'innovazione in parola, inserita al punto 7-bis del suddetto articolo.

è stata dettata — previa intesa con le competenti organizzazioni sindacali e nel sostanziale rispetto delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 — dalla preoccupazione di accordare una doverosa precedenza al personale direttivo che indipendentemente dalla propria volontà, sia venuto a trovarsi senza posto, a seguito dell'attuazione del suindicato piano di razionalizzazione.

In considerazione tuttavia delle argomentazioni addotte anche dall'interrogante, circa l'esigenza di salvaguardare le aspirazioni del personale direttivo non perdente posto ma che abbia maturato un maggior punteggio e che sia in possesso di una notevole anzianità di servizio questa amministrazione si ripromette di riesaminare la questione in sede di esame e di stesura delle modifiche ed integrazioni da apportare, per il prossimo anno scolastico, all'ordinanza di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

CASINI CARLO. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere — premesso che presso l'ospedale Chiarenzi di Zevio (VR) si eseguono parti con le tecniche del cosiddetto parto « dolce » o « naturale » —:

quale sia la sua valutazione in ordine alle suddette tecniche, se sia lecito evitare il monitoraggio cardiocografico in caso di sofferenza fetale;

se corrisponde al vero che tra i nati dell'ospedale di Zevio vi sarebbe un numero significativo di bambini handicappati per sofferenze da parto. (4-20394)

RISPOSTA. — Il monitoraggio cardiocografico (CTG) viene di norma effettuato, indistintamente, in tutte le pazienti al momento del ricovero.

Una valutazione cardiocografica viene anche effettuata in via sistematica per tutte le gravide, durante il periodo dilatante del travaglio di parto. Inoltre, nei casi in cui il periodo dilatante appaia prolungato e quando la rottura delle membrane amnioco-

riali, spontanea o mediante amnioressi, evidenzia la presenza di liquido amniotico tinto di meconio, tale valutazione viene abitualmente ripetuta.

Il monitoraggio CTG viene prolungato per tutta la durata del travaglio di parto nei casi di induzione ossitocica ed in tutti i casi nei quali il CTG eseguito di routine o l'auscultazione intermittente del battito cardiaco fetale (BCF) con apparecchio ad ultrasuoni abbiano evidenziato alterazioni della frequenza cardiaca fetale di possibile o di sicuro significato patologico.

La scelta di non utilizzare il monitoraggio CTG per tutta la durata del travaglio di parto in tutte le gravide, selezionando, invece, i casi in cui farne un impiego estensivo, è determinata da precise indicazioni di ordine esclusivamente scientifico.

Tutti gli studi più recenti, fra quelli pubblicati da riviste prestigiose per diffusione e rigore scientifico, concordano, infatti nel giudicare non opportuno il monitoraggio CTG continuo in tutti i travagli di parto, ritenendolo, invece, uno strumento da utilizzare in casi selezionati.

Un articolo apparso nel 1987 sulla prestigiosa rivista Lancet ha preso in esame otto trials clinici randomizzati, controllati sul monitoraggio fetale elettronico alternativo alla sorveglianza intermittente in travaglio di parto (quattro su donne definite ad alto rischio, tre su donne a basso o nullo rischio ed uno sull'intera popolazione di un ospedale, protrattisi tutti per parecchi mesi).

Gli autori non rilevarono nessun vantaggio del monitoraggio elettronico fetale continuo rispetto all'auscultazione intermittente del BCF in termini di mortalità neonatale, morbosità, valori di PH nel sangue del cordone ombelicale, Apgar a 5 minuti. I tassi di tagli cesarei e di parti operativi furono in tutti gli studi più alti nel gruppo del monitoraggio continuo. Gli autori ne hanno tratto la conclusione che per le donne a basso rischio sarebbe conveniente l'auscultazione intermittente del BCF, in quanto gravata da una minore incidenza di falsi positivi, con conseguente riduzione di interventi ostetrici ingiustificati (Prentice e Lind. 1987).

I lavori più rilevanti dal punto di vista epidemiologico e clinico sono uno studio di Dublino, uno di Helbourne ed uno di Dallas. Il primo, di MacDonald ed altri (1985), prese in considerazione con metodo random 12.964 donne gravide, comparando il monitoraggio CTG con l'auscultazione intermittente del BCF. Per quel che riguarda gli indici di benessere neonatale non è emersa alcuna differenza fra i due gruppi. Analoghe le conclusioni degli autori della seconda ricerca, Wood et altri (1986), sulla base di una analisi comparativa di cinque studi effettuati in centri diversi su 2.500 donne circa, non omogeneo per categoria di rischio.

Nel terzo studio, di Leveno et altri (1986), condotto su 35.000 parti, il monitoraggio continuo in tutti i travagli risultò associato unicamente ad un lieve ma significativo aumento della incidenza di taglio cesareo provocato da diagnosi di sofferenza fetale, mentre per gli esiti di nati-mortalità, basso punteggio di Apgar, necessità di ventilazione assistita e di ricovero in reparto di terapia intensiva non si riscontrarono differenze significative.

Nell'Interregional conference on appropriate technology for birth (WHO, 1985), da una rassegna di sette studi clinici randomizzati sull'efficacia del CTG confrontato con l'auscultazione intermittente, per un totale di 17.000 parti, l'OMS ha concluso che:

1. in nessuno studio esiste differenza nelle percentuali di mortalità perinatale;
2. in nessuno studio esiste differenza negli indicatori di outcome neonatale: punteggio di Apgar, PH del sangue fetale, necessità di terapia intensiva, segni di danno neurologico a lungo termine;
3. il monitoraggio CTG sembra migliorare gli esiti neonatali solo in situazioni a rischio.

Sulla base dei dati raccolti nel 1980 in USA dal National natality survey del National center for Health statistics, risulta confermata inequivocabilmente, da un lato, l'associazione fra monitoraggio CTG in travaglio ed aumento del tasso di tagli cesarei

e, dall'altro, la mancata associazione fra monitoraggio e buoni risultati neonatali (McCusker et altri 1988).

Nel loro recente testo fondamentale, Chalmers et altri (1989) concludono che per la maggior parte dei travagli l'evidenza disponibile indica che il monitoraggio CTG continuo aumenta gli interventi ostetrici senza evidenti benefici per il feto. L'auscultazione intermittente del BCF ad intervalli regolari è l'atteggiamento di scelta.

Da quanto premesso, risultano evidenti le motivazioni scientifiche del protocollo, che prevede:

almeno una valutazione CTG in tutti i travagli di parto;

auscultazione intermittente del BCF, frequentemente, durante il periodo dilatante ed il periodo espulsivo:

monitoraggio CTG continuo in tutti i casi a rischio di sofferenza fetale iatrogena (induzione ossitocica, parto pilotato) o per distocia (travaglio prolungato);

monitoraggio CTG continuo in tutti i casi di sofferenza fetale.

In termini clinici, quindi non risulta esatta l'affermazione secondo la quale si evita il monitoraggio CTG in caso di sofferenza fetale.

Riguardo, poi, all'incidenza statistica delle sofferenze da parto sugli handicaps da danno neurologico, contrariamente a quanto comunemente si ritiene è assai difficile riconoscere, in un evento perinatale, la noxa responsabile di un esito neurologico a distanza, destinato a manifestarsi nei primi anni di vita del bambino. L'opinione oggi prevalente fra i ricercatori è quella di una origine multifattoriale del danno, sviluppatosi prevalentemente durante la vita intrauterina. L'anossia intra-partum si manifesta in conseguenza di un altro fatto presente ovvero ne aggrava l'impatto.

Della letteratura al riguardo si ricorda soltanto come non conoscendo le cause della maggior parte delle paralisi cerebrali ed esistendo verosimilmente una multifattorialità, non esiste un singolo intervento



medico in grado di prevenire un numero significativo di paralisi cerebrali; il ruolo dei fattori del travaglio e del parto risulta, anzi, relativamente modesto (Nelson et al., 1985).

In un lavoro relativo all'incidenza di paralisi cerebrale tra i bambini nati durante lo studio citato di Dublino, Grant et al. (1989) hanno rilevato la presenza di sei casi riferibili ad asfissia intrapartum. Di questi, quattro si sono verificati fra bambini nati dal gruppo del monitoraggio CTG e due dal gruppo dell'auscultazione intermittente. Non esiste quindi, a loro giudizio, un maggior effetto protettivo del CTG rispetto all'auscultazione intermittente sul danno neurologico da parto.

Un altro studio ha valutato l'effetto del CTG comparato con l'auscultazione intermittente del BCF sullo sviluppo neurologico di 376 nati pre-termine, con peso  $> 1.750$  grammi. Il danno neurologico risulta presente nel 20 per cento dei bambini nati dal gruppo CTG e nell'8 per cento di quelli nati dal gruppo con auscultazione intermittente.

Gli autori concludono che comparato con un protocollo di auscultazione periodica del BCF, il CTG non migliora lo sviluppo neurologico di bambini nati pre-termine. (Ghy et al., 1990).

La più vasta rassegna pubblicata in italiano sul danno neurologico da parto è Eventi perinatali ed handicap (Corchia, 1986).

Fra i 99 lavori citati in bibliografia, rarissimi sono quelli di autori italiani e nessuno che riporti una casistica di correlazione fra pratiche ostetriche e danno neurologico neonatale od infantile.

Soggiunge, comunque, la regione che in uno studio osservazionale prospettico è stato iniziato il follow-up neurologico dei bambini nati a Zevio. La ricerca è ancora in corso, ma i risultati preliminari sono stati comunicati e pubblicati (Basevi et al., 1989). Da essi e dai successivi aggiornamenti si desume che, nel periodo 1984-87, su 2.002 parti con 2.016 nascite, si sono verificati 7 casi di handicap. Di questi, quattro in nati pre-termine, uno in nato a termine da taglio cesareo con danno cerebrale intrauterino, due in nati presso il

termine od a termine da travagli di parto durante i quali non si sono manifestati segni di sofferenza fetale.

Non sembra, quindi, giustificato affermare che vi potrebbe essere, fra i nati di Zevio, un numero significativo di bambini handicappati per sofferenze da parto, tanto più quando manchi la possibilità di confrontare tali dati con quelli eventualmente relativi alle diverse pratiche ostetriche di altri centri ospedalieri.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Garavaglia.

COSTA RAFFAELE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

quanto tempo dovrà ancora attendere il signor Italo Deganello, nato a Trieste il 15 febbraio 1911 e residente ad Ostia Lido (Roma) in via delle Gondole n. 116, per avere la pensione di guerra;

premessi:

che la Corte dei conti con ordinanza del 10 dicembre 1982 disponeva la determinazione pensionistica con assegno di accompagnamento nei riguardi dell'interessato, previo parere favorevole del servizio medico legale del Ministero della sanità, cui la pratica veniva inviata nel 1983;

che soltanto cinque anni dopo, in data 27 giugno 1988, il fascicolo veniva nuovamente inviato alla Corte dei conti ove giace a tutt'oggi in attesa di nuova ordinanza —:

quali iniziative s'intendono assumere per punire i responsabili del ritardo.

(4-17772)

RISPOSTA. — L'interessato ha presentato ricorso giurisdizionale, individuato con il n. 665880, tuttora pendente presso la Corte dei conti, avverso il decreto ministeriale n. 2113681 del 15 marzo 1965, con il quale è stato negato il trattamento pensionistico di guerra, per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità oculare.

*Da notizie assunte, nelle vie brevi, risulta che la citata magistratura, con decisione n. 64103, ha accolto il predetto ricorso.*

*Si è, pertanto, in attesa della restituzione da parte della Corte dei conti del fascicolo e della relativa decisione, perché questa amministrazione possa provvedere agli ulteriori adempimenti di competenza.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

**COSTA RAFFAELE.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

nel quadro delle iniziative promozionali del turismo nel nostro Paese atte a privilegiare sia gli automobilisti ed i motociclisti stranieri sia gli italiani residenti all'estero che viaggiano in Italia, è stata istituita, dal giugno dello scorso anno, la « carta carburante turistica », comportante l'utilizzazione sull'intero territorio nazionale di buoni-benzina per un valore di 180.000 mila lire, con una riduzione di oltre 37 mila lire;

a questi possono aggiungersi buoni per 120.000 lire con una ulteriore riduzione per l'acquisto di carburante nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia e Sardegna, oppure buoni da 300 mila lire, con uno sconto di 93 mila lire, per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, o, ancora, buoni per 400 mila lire, con uno sconto di 124 mila lire, per le regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

da quanto esposto risulta che alcune regioni concedono od hanno ottenuto buoni benzina con consistente riduzione sul prezzo comunemente praticato;

da queste agevolazioni è totalmente esclusa, fra le altre, la regione Piemonte;

è incomprensibile il principio che favorisce, in fatto di « carburante turistico » alcune regioni piuttosto di altre, tenuto presente che non tutte rientrano

nella classificazione di regioni a statuto speciale —:

quali necessarie, urgenti iniziative intenda adottare per porre fine a questa discriminazione fra le varie regioni italiane. (4-21049)

**RISPOSTA.** — *La normativa attualmente vigente in materia fa capo alla legge 15 maggio 1986, n. 192, nonché all'articolo 5 della legge n. 556 del 1988, che ha prorogato e ampliato le misure previste dalla suddetta legge n. 192, in scadenza al 31 dicembre 1988.*

*Al riguardo va precisato che la regione Piemonte non è totalmente esclusa dalle agevolazioni previste dalla legge citata, rientrando comunque nella sfera dei beneficiari del primo blocchetto dei buoni benzina (legge n. 192, articolo 2, comma 2), valevole indistintamente su tutto il territorio nazionale. Ulteriori agevolazioni (commi 3, 4, 5) vengono poi effettivamente concesse alle regioni del Mezzogiorno d'Italia, in misura maggiore per quelle più difficilmente raggiungibili attraverso il mezzo di comunicazione stradale.*

*Il motivo di tale sistema agevolativo è chiaramente enunciato nell'articolo 1 della legge: l'intervento incentivante dello Stato, pur essendo previsto per tutte le regioni d'Italia, è rivolto in particolar modo ad incrementare i flussi turistici esteri motorizzati verso il Mezzogiorno d'Italia. Con tale disposizione normativa si è voluto quindi ovviare al fatto che le regioni meridionali, nonostante esse siano aree ad alta vocazione turistica, risultavano naturalmente penalizzate nella scelta degli itinerari turistici motorizzati, a causa della grande distanza dai confini settentrionali, nonché dell'alto prezzo della benzina in Italia.*

*La legge n. 192, recante le misure anzidette, ha avuto un riscontro talmente positivo che il Ministero del turismo e dello spettacolo con l'articolo 5 della legge n. 566 del 1988, nel prorogarne l'efficacia fino a tutto il 1991, ne ha allargato notevolmente la sfera promozionale, per evitare che si esaurisse un intervento incentivante*

che aveva dato prova di notevole efficacia sui flussi turisti del nostro Paese.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Rebullà.

CRISTONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

il film *Il leone del deserto*, diretto nel 1979 dal regista Mustafa Akkad, in cui si narrano le vicende di Omar al Mukhtàr, leggendario leader della resistenza cirenaica in Libia ed impiccato dal regime italiano il 16 settembre 1931, che avrebbe dovuto essere distribuito nelle sale cinematografiche del territorio italiano sin dal 1980, ma il sottosegretario agli affari esteri *pro tempore* onorevole Raffaele Costa ne impedì la circolazione ritenendolo lesivo dell'onore dell'esercito;

da oltre nove anni il film in questione viene proiettato liberamente nel mondo intero —:

se possono essere considerate valide le motivazioni che a suo tempo sono state addotte;

se non si reputi più giusto porre fine ad un assurdo ed illiberale ostracismo, ad un tabù che sfocia in un vero e proprio attentato alla libertà d'espressione quanto mai impensabile ed incomprendibile in un sistema democratico e liberale qual è quello dell'Italia repubblicana;

se non si ravvisi l'opportunità di rivedere l'atteggiamento dei competenti pubblici poteri preposti, verso un film che narra una sofferta vicenda ideale, storica ed umana di un popolo e di un leader, mostrando distacco ed imparzialità verso un episodio del passato colonialismo italiano, ponendo fine ad anacronistiche polemiche illiberali. (4-17349)

RISPOSTA. — « *Il leone del deserto* » del regista Mustafa Akkad, non è mai stato

presentato a questa amministrazione per il visto di revisione cinematografica previsto dalla legge 21 aprile 1982 n. 161.

Inoltre si fa presente che l'ufficio competente ebbe a suo tempo conoscenza che di tale film si stava occupando la pretura di Torino a seguito di denuncia per avvenuta rappresentazione in pubblico senza il prescritto visto di censura.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, appositamente interpellata al riguardo, ha fatto sapere tramite il Ministero di grazia e giustizia che non risultano in corso indagini o procedimenti penali — sentito anche il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale — in merito alla circostanza di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Rebullà.

FARAGUTI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto è ormai noto perché dettagliatamente riferito dal racconto diretto dei protagonisti e delle cronache dei giornali, nei giorni scorsi si sono verificati a Marsiglia gravi episodi di intolleranza e di violenza a danno di pescatori italiani. Tali azioni hanno portato: al ferimento di un lavoratore italiano autista di camion per il trasporto del pesce azzurro, a danni ai camions frigoriferi, alla distruzione violenta di grande quantità di pesce azzurro pescato, al taglio degli ormeggi dei pescherecci italiani costringendoli a prendere il largo —:

se è vero che l'aggressione ai pescatori provenienti da Viareggio, La Spezia, Savona, San Remo si sia potuta verificare anche a causa dell'inerzia delle autorità francesi, che sono venute meno alla tutela della libertà di iniziativa e della stessa incolumità fisica dei pescatori italiani;

se è vero che questi ultimi fatti erano stati preceduti da altri episodi di intolleranza e di mancata assistenza per

servizi dovuti secondo le regole internazionali della navigazione;

se è vero che di tutto ciò era stato ripetutamente portato a conoscenza il Ministro della marina mercantile;

quali iniziative siano state intraprese dai Ministri interessati in riguardo agli episodi sopra citati, episodi che nella loro gravità rivelano il radicarsi di interessi protezionistici sui quali è necessario ed urgente chiedere al Governo francese ed alla CEE la più incisiva indagine e tempestiva azione perché siano rimossi;

quali azioni siano state intraprese per ottenere, dunque, la piena tutela dei diritti dei pescatori italiani alla incolumità e alla libertà di lavorare ed evitare così il ripetersi di episodi ancor più intollerabili se inquadrati nell'attuale realtà politica che vede i Parlamenti ed i governi d'Europa al lavoro per completare l'unità europea;

se sia stato richiesto alle autorità francesi come intendono intervenire anche per il risarcimento dei danni subiti dai pescatori italiani. (4-19710)

**RISPOSTA.** — *L'attività di pesca dei battelli italiani nelle acque internazionali prospicienti la costa mediterranea della Francia (golfo del Leone) è un fenomeno stagionale correlato alla presenza in quelle acque di banchi di piccoli pesci pelagici. In generale i pescatori italiani hanno necessità di sbarcare il pescato nei più vicini porti francesi per avviarlo, con mezzi terrestri, al mercato italiano in condizioni ottimali di freschezza.*

*La presenza di numerosi battelli nei porti ha dato luogo a una reazione aggressiva dei pescatori locali che mal sopportano una asserita sleale concorrenza degli italiani, ai quali imputano il depauperamento delle risorse ittiche dell'area che pretenderebbero di propria esclusiva pertinenza — ancorché la pesca italiana venga legittimamente effettuata al di là del limite delle acque territoriali francesi. Il problema è aggravato dalla circostanza che i pescatori italiani dispongono di battelli che, per di-*

*menzioni e attrezzatura, sono tecnologicamente più avanzati di quelli utilizzati dai pescatori locali per lo stesso tipo di pesca nella stessa area.*

*L'episodio verificatosi nel mese di maggio a Port de Bouc ha però assunto un carattere di maggiore gravità rispetto alle reazioni di mera protesta ed al boicottaggio che avevano avuto luogo nel luglio 1989 a Sète: nel caso di cui trattasi i pescatori francesi hanno compiuto una vera e propria aggressione ai danni dei pescatori italiani intenti ad effettuare operazioni di sdoganamento e di carico del pescato su un automezzo, con conseguente distruzione del pescato stesso e ferimento dell'autista dell'automezzo.*

*Non risulta affatto, tuttavia, che le forze dell'ordine francesi abbiano assunto un atteggiamento di indifferenza o che non siano addirittura intervenute a tutela dell'incolumità fisica dei pescatori italiani: al contrario, è stato riferito che alcuni agenti — la cui presenza ai fatti è documentata fotograficamente — siano rimasti, essi stessi, feriti.*

*Non va, comunque, dimenticato che la zona in questione è già di per sé teatro di forti tensioni sociali originate dalla difficile congiuntura economica fonte di massiccia disoccupazione: ciò sembra rendere la gestione dell'ordine pubblico particolarmente complessa.*

*In ordine poi all'atteggiamento delle autorità portuali francesi nei confronti dei battelli italiani, si è in effetti rilevato come, in alcuni casi, le suddette autorità abbiano fortemente scoraggiato l'approdo di battelli italiani, appellandosi ai regolamenti locali e invocandone una rigorosa quanto restrittiva applicazione.*

*Fin da quando si verificarono i già ricordati analoghi episodi nell'estate del 1989, le autorità italiane si sono adoperate nella maniera più opportuna per cercare di individuare soluzioni adeguate al problema in questione. Al contempo non si è mancato di invocare la collaborazione delle autorità francesi, che del resto hanno mostrato notevole disponibilità ai riguardo, al fine di vedere garantito il legittimo diritto dei pescatori italiani a pescare in acque*

internazionali, a sbarcare e a trasportare in Italia via Francia il pescato, ai sensi della normativa comunitaria, come pure di vedere tutelate persone e cose da possibili aggressioni.

Con riferimento ai più recenti avvenimenti, da parte italiana, nel deplorare fermamente i fatti di cui trattasi, si sono adottate le seguenti ulteriori due iniziative: da un lato si è chiesto alla commissione CEE di svolgere il suo opportuno autorevole interessamento per il rispetto della normativa comunitaria (a tale riguardo giova sottolineare l'orientamento della suddetta commissione a considerare qualsiasi ostacolo frapposto al movimento di merci all'interno della comunità come in contrasto con le disposizioni del Trattato), dall'altro si è sollecitato un incontro tra delegazioni dei rispettivi Ministeri della marina mercantile allo scopo di pervenire alla definizione di una soluzione adeguata.

Tale incontro si è svolto il 12 luglio u.s. a Parigi e vi hanno partecipato, oltre ad esponenti dei rispettivi Ministeri della marina mercantile, anche rappresentanti delle associazioni più rappresentative della pesca francesi e italiane.

Da parte italiana è stata colta l'occasione per ribadire alcune questioni di principio attinenti al diritto di ottenere il rispetto delle norme di diritto internazionale e comunitario e della libertà di pesca in acque internazionali (golfo del Leone) nonché del diritto di attracco e transito del pescato nei porti francesi.

Da parte francese, pur non negandosi i legittimi diritti italiani, si è osservato come la massiccia presenza di pescherecci italiani nel golfo del Leone rischierebbe di vanificare le misure di autoregolamentazione per la conservazione e riproduzione del patrimonio ittico.

In uno spirito di reciproca comprensione, le due delegazioni hanno quindi convenuto di approfondire la problematica in una nuova riunione da tenersi in Italia in ottobre. Nel frattempo i rappresentanti di categoria italiani hanno aderito alla richiesta di limitare le presenze italiane nel golfo del Leone, comunicando preventivamente il numero presumibile di pescherecci interes-

sati all'attracco in porti francesi. I rappresentanti di categoria francesi si sono impegnati, da parte loro, a non ostacolare, in alcun modo le operazioni di sbarco del pescato italiano. È stata inoltre raggiunta un'intesa di massima sulla costituzione di un gruppo tecnico misto di rappresentanti delle associazioni di pescatori che potrebbe costituire un utile foro di discussione per la amichevole soluzione di eventuali future difficoltà.

L'incontro di Parigi ha pertanto consentito di avviare un più costruttivo dialogo che dovrebbe consentire di evitare il ripetersi di episodi, non solo incresciosi ed inaccettabili, ma altresì suscettibili di più gravi implicazioni.

A prescindere da quanto precede, da parte governativa si intende comunque continuare ad affrontare la problematica anche in ambito comunitario, nella convinzione della opportunità di addivenire ad una politica maggiormente coordinata nel settore della pesca.

A tale riguardo bisogna sottolineare che il Governo è già da tempo fortemente impegnato al più alto livello comunitario, per una soluzione globale dei problemi posti dalla pesca mediterranea, non ancora oggetto di politica comunitaria.

In tale ottica è stata sottoposta all'attenzione ed alla riflessione degli organi comunitari l'ormai ineludibile necessità di elaborare ed adottare linee di politica della pesca per il Mediterraneo calibrate sulle specifiche caratteristiche del bacino.

Le istanze comunitarie hanno dimostrato grande sensibilità per il problema, per la soluzione del quale sono già in via di definizione proposte concrete che verranno esaminate e discusse in sede CEE.

Infine, per quanto attiene alla richiesta di risarcimento per i danni materiali e fisici subiti dai pescatori italiani, si ritiene che tale risarcimento non possa essere chiesto alle autorità francesi in quanto tali, non essendo sostenibile giuridicamente il principio della responsabilità oggettiva di un Governo per i fatti illeciti dei cittadini.

Più opportunamente, la domanda di risarcimento risulta essere stata avanzata nell'azione che i danneggiati hanno pro-

*mosso in sede civile presso le locali istanze giudiziarie. In tale causa i pescatori sono rappresentati dal legale di fiducia del Consolato generale d'Italia in Marsiglia.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Butini.

FIORI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere —

considerata la drammatica situazione che stanno attraversando le pensioni pubbliche e, in modo particolare, quelle che fanno capo alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) alla quale è iscritto il personale dei comuni, delle province, delle regioni e loro consorzi ed aziende, delle comunità montane e numerosi altri piccoli enti, come pure i segretari comunali e provinciali, compresi quelli con qualifica dirigenziale, il cui *status* è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal parallelo decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 748;

atteso che:

nonostante la predetta Cassa disponga di un proprio ordinamento e di personalità giuridica, nonché di notevoli attività patrimoniali (lire 16.948 miliardi) e di un « patrimonio netto » che, nel 1988 (ultimo rendiconto approvato), ha raggiunto l'importo di lire 10.132 miliardi;

sebbene disponga di tali ingenti disponibilità, le pensioni di vecchia data si trovano ad un livello che non consente una vita dignitosa od, addirittura, il minimo vitale;

tale situazione è dovuta principalmente al fatto che il predetto organismo previdenziale non può operare autonomamente, come sarebbe consentito dal proprio ordinamento e dai mezzi finanziari di cui dispone, dato che, a decorrere dal 1976 (legge 29 aprile 1976, n. 177, articolo 1), sia la perequazione automatica annuale, sia quella semestrale (e così la contingenza, scala mobile, ecc.) sono

strettamente collegate ai meccanismi previsti per il restante personale pubblico;

non disponendo quest'ultimo comparto di un proprio « fondo pensioni », ogni miglioramento o rivalutazione è subordinato alle modeste disponibilità del bilancio statale, cosicché anche le pensioni di spettanza della CPDEL — principalmente a causa della limitazione dei poteri decisionali della predetta Cassa — sono costrette a seguire, in dipendenza della normativa sopramenzionata (che l'interrogante considera illegittima ed anticostituzionale) la stessa sorte di quelle che non dispongono di mezzi finanziari propri, in quanto gravano interamente sull'erario pubblico;

a parte la suesposta situazione, in occasione dei modesti tentativi perequativi sinora operati — quale la legge 17 aprile 1985, n. 141, sono scaturiti a favore dei pensionati della CPDEL miglioramenti inferiori di quasi il 50 per cento, in raffronto a quelli concessi al restante personale pubblico;

gli aumenti di cui sopra si sono dovuti integrare, necessariamente, con un successivo provvedimento legislativo (legge 29 ottobre 1987, n. 440), senza che, però, venissero eliminate le precedenti sperequazioni;

i divari di cui sopra sono stati, in questi ultimi tempi, causati prevalentemente dal criterio « sbrigativo » adottato dalla CPDEL di attribuire a tutti i pensionati indistintamente (dirigenti, direttivi, salariati eccetera) una percentuale unica di aumento eguale per tutte le categorie, riunendole in fasce che abbracciano periodi di 8-9 anni, durante i quali sono maturati i miglioramenti di separati contratti e quindi con trattamenti differenziati;

le predette fasce sono state, inoltre, ulteriormente penalizzate da scaglioni di aumento decrescente (ogni quattro milioni), appiattendolo, in tal modo, e deteriorando maggiormente le pensioni medioalte che lo Stato, nel caso della legge

n. 141 del 1985, ha, al contrario, valorizzato per il proprio personale mediante più favorevoli percentuali di aumento ed una indennità annua fissa, criterio che si sta sempre più consolidando anche nel settore privato, unitamente a quello della liquidazione delle pensioni definitive in termini brevi e quasi « a vista »;

numerosi altri inconvenienti si sono aggiunti a danno dei segretari generali comunali e provinciali, con qualifica dirigenziale, in sede di applicazione della legge 14 novembre 1987, n. 468, riguardante la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti (articolo 8) cessati dal servizio successivamente al 1° gennaio 1979, in quanto, mentre ai dirigenti statali è stato possibile percepire quanto loro dovuto, nel giro di pochi mesi dall'entrata in vigore della legge, per i segretari generali comunali e provinciali, invece, la maggior parte di essi, si trova tuttora (sebbene siano trascorsi oltre due anni e mezzo) in attesa che la riliquidazione della loro pensione venga perfezionata;

tale risultato è da attribuirsi al fatto che le singole amministrazioni statali hanno potuto provvedere « d'ufficio » a tutti gli adempimenti necessari in quanto nei tabulati dei centri meccanografici sono stati inseriti e memorizzati preventivamente tutti i dati all'uopo necessari per ogni pensionato (qualifica, livello funzionale, amministrazione di provenienza, anzianità eccetera) sia esso dirigente o non dirigente, mentre, al contrario, per i pensionati CPDEL non figurano, nel meccanografico, altri elementi, ad eccezione della data del pensionamento, della indicazione generica di « dipendente civile » e della Cassa pensioni a carico della quale gravano le prestazioni pensionistiche;

il criterio adottato dagli Istituti di previdenza non consente nessun riconoscimento della professionalità, delle funzioni svolte in servizio e tanto meno di attribuire a determinati pensionati i benefici che derivano da successivi provvedimenti migliorativi;

conseguentemente, a causa del mancato aggiornamento dei meccanografici, la CPDEL è costretta a richiedere per i propri pensionati, oltre ad un'apposita domanda, una copiosa e farraginoso documentazione, sia dagli enti di provenienza che dalla prefettura, della quale non si vede mai la fine, come è successo in sede di applicazione della legge n. 468 del 1987, nonostante le precise istruzioni e disposizioni emanate dalla ragioneria generale del Ministero del tesoro con circolare telegrafica n. 185626-02032 del 23 gennaio 1988;

detta circolare, al fine di una « uniforme » applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della citata legge n. 468, ha puntualizzato e quantificato, tra l'altro, la misura di un « acconto » da corrisponderci a decorrere dal 1° agosto 1987 (comma 6-*quater* del menzionato articolo 3), disposizione che la direzione generale degli Istituti di previdenza ha sempre disatteso e rifiutato di applicare, nonostante il tempo trascorso dalla emanazione della legge, creando un notevole aumento di spesa derivante dall'ingiustificato ritardo nella liquidazione di quanto dovuto ai segretari;

a tutto questo si aggiunge il grave fatto che molti aventi diritto (vedove, invalidi, eccetera) corrono il rischio di perdere ogni diritto, non avendo gli stessi provveduto a presentare la documentazione pretesa dalla CPDEL perché non informati dagli Istituti di previdenza;

tale stato di cose richiede doverosi interventi ed atti riparatori onde rimediare alle omissioni ed illegittime inadempienze che si stanno verificando nel citato comparto pensionistico a causa soprattutto di una evidente inefficienza dei relativi servizi e da un comportamento di dubbia correttezza —:

quali provvedimenti si intendono adottare:

1) per la eliminazione ed il ripetersi, in prosieguo, degli inconvenienti sopra lamentati, specie ai fini di procedere

urgentemente all'ammodernamento degli impianti ed all'aggiornamento dei dati da memorizzare nei « tabulati » affidati e da affidare ai centri meccanografici per tutto il personale CPDEL e, gradualmente, per tutte le altre Casse amministrate dalla direzione generale degli Istituti di previdenza;

2) affinché vengano emanate, senza ulteriori remore, adeguate disposizioni alle direzioni provinciali del tesoro per consentire alle stesse di procedere alla corresponsione (in attesa del perfezionamento definitivo delle relative pratiche) dell'acconto e relativi arretrati nella misura percentuale ed alle scadenze previste dalla circolare telegrafica della ragioneria generale, in data 23 gennaio 1988, richiamata nelle premesse, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 6-*quater*, legge n. 468 del 1987;

3) allo scopo di mettere in grado gli aventi diritto che non hanno sinora provveduto a presentare la domanda e la documentazione di cui sopra — perché non informati tempestivamente — che venga provveduto « d'ufficio » alla liquidazione delle loro spettanze, ciò ad evitare gravami ed azioni legali per i danni subiti dal comportamento arbitrario della CPDEL. (4-19413)

*RISPOSTA. — Ai fini dell'individuazione delle varie categorie di pensionati, la direzione generale degli istituti di previdenza ha in corso di definizione la procedura per l'istituzione di una banca dati previdenziali, che consentirà di acquisire tutti gli elementi utili per una migliore gestione degli iscritti e dei pensionati delle casse amministrate.*

*Una completa revisione delle procedure amministrative prevista, inoltre, nel disegno di legge concernente Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordinamento strutturale e funzionale della direzione degli istituti stessi, già approvato dal Senato ed ora all'esame*

*della Camera dei Deputati (atto Camera n. 4253).*

*Si fa, peraltro, rilevare che i criteri e le modalità degli aumenti delle pensioni a carico delle casse pensioni amministrare dagli istituti di previdenza sono, in misura prevalente, determinati in base alle disponibilità tecnico-finanziarie delle casse stesse, al fine di non comprometterne l'equilibrio finanziario e patrimoniale.*

*Per quanto riguarda, infine, l'applicazione della legge 14 novembre 1987, n. 468, nei confronti dei segretari generali provinciali e comunali, si precisa che la suddetta normativa non prevede il semplice aumento percentuale delle pensioni in vigore, ma la ricostruzione delle retribuzioni sino al 1° maggio 1986, data di decorrenza degli ultimi aumenti di stipendio per il personale in servizio, ai sensi del decreto legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341.*

*Ai fini della riliquidazione delle pensioni di cui trattasi, ovvero dei relativi acconti, occorre, pertanto, rideterminare le retribuzioni con riferimento alla data di cessazione dal servizio degli aventi diritto.*

*Si soggiunge, infine, che la direzione generale degli istituti di previdenza provvede direttamente alla riliquidazione delle pensioni a favore dei segretari generali per i quali sia stata inviata dall'ente di appartenenza la prescritta documentazione.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

**GALANTE, MASINI, LUCENTI e CANNELONGA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*i trasferimenti del personale direttivo di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno 1990-1991 sono stati disciplinati con ordinanza ministeriale n. 372 del 30 ottobre 1989;*

*successivamente il ministro in indirizzo ha modificato con ordinanza n. 134 del 16 maggio 1990 l'ordinanza ministeriale sopra richiamata, introducendo all'articolo 13 il punto 7-bis riguardante il*



trasferimento a domanda in altro comune di direttori o presidi perdenti posto in conseguenza del piano di razionalizzazione della rete scolastica previsto dalla legge n. 426 del 1988;

con tale inserimento si consente a tale personale di precedere nell'assegnazione altro personale direttivo di ruolo con più punteggio e più titoli, modificando in tal modo un orientamento da tempo acquisito per i perdenti posto, ai quali precedentemente la priorità per i trasferimenti veniva data unicamente nell'ambito della provincia di servizio e non invece per tutto il territorio nazionale, così come viene ora previsto;

gli scavalcamenti che si stanno verificando determinano proteste tra il personale direttivo più anziano che si sente penalizzato nei propri diritti nonché tra la stessa associazione dei presidi —:

se non ritiene di ripristinare una giusta graduatoria dei diritti e delle esigenze, eliminando così i motivi di protesta. (4-20536)

*RISPOSTA. — L'innovazione in parola, inserita al punto 7-bis del suddetto articolo, è stata dettata — previa intesa con le competenti organizzazioni sindacali e nel sostanziale rispetto delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 — dalla preoccupazione di accordare una doverosa precedenza al personale direttivo che, indipendentemente dalla propria volontà, sia venuto a trovarsi senza posto, a seguito dell'attuazione del suindicato piano di razionalizzazione.*

*In considerazione tuttavia delle argomentazioni addotte anche dall'interrogante, circa l'esigenza di salvaguardare le aspirazioni del personale direttivo non perdente posto, ma che abbia maturato un maggior punteggio e che sia in possesso di una notevole anzianità di servizio, questa amministrazione si ripromette di riesaminare la questione in sede di esame e di stesura delle modifiche ed integrazioni da apportare, per il prossimo anno scolastico, all'ordinanza di cui trattasi.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

GRASSI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere — premesso che:*

in data 21 giugno 1990 è stato annunciato a Rimini, dopo vari ritardi e contrattempi, il programma delle manifestazioni intitolato « Rimini Estate » a cura di Rimini Estate S.R.L. con il patrocinio del Ministero del turismo e dello spettacolo, della regione Emilia-Romagna e del comune di Rimini, e tale iniziativa avrebbe dovuto comprendere al proprio interno vari spettacoli, alcune mostre, una fiera del libro, un convegno sui problemi del turismo, il tutto per un costo dichiarato di un miliardo;

la stessa iniziativa ha avuto un esito di pubblico assolutamente deludente in mancanza di validi criteri organizzativi, di un adeguato sforzo pubblicitario, nonché di un collegamento con gli enti locali direttamente interessati alla promozione turistica e culturale del territorio rivierasco e, quel che è singolare, rivelando, a tutt'oggi, l'assenza della necessaria copertura finanziaria a sostegno del progetto annunciato e solo in minima parte attuato —:

se sia vero che aveva concesso alla società « Rimini Estate » il finanziamento di 350 milioni, come apparso sulla stampa e per esplicita dichiarazione dei promotori e a che titolo tale finanziamento sia stato a suo tempo erogato;

se tale finanziamento sia stato erogato per il tramite dell'amministrazione comunale di Rimini, pur non essendo la stessa titolare dell'iniziativa;

se il Ministro interrogato abbia dato la propria personale adesione al convegno sui problemi del turismo nell'ambito dell'iniziativa « Rimini Estate »;

se il patrocinio del Ministero del turismo e dello spettacolo sia stato concesso senza un preventivo esame del progetto « Rimini Estate » e del suo sostegno finanziario. (4-20484)

*RISPOSTA. — Il comune di Rimini ha presentato a questa amministrazione una*

*domanda di sovvenzione di lire 350.000.000 per la realizzazione di un festival denominato Passato, melodia, futuro comprendente un ciclo di rappresentazioni in materia musicale.*

*Detta istanza essendo pervenuta fuori termine potrà essere sottoposta al parere della commissione centrale per la musica per il suo esame soltanto a presentazione del documentato consuntivo così come previsto dalle vigenti disposizioni che regolano la materia.*

*Per completezza d'informazione si fa presente che non risulta dagli atti in possesso di questo ministero che sia stato concesso il patrocinio ministeriale alla manifestazione in questione.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:  
Muratore.

GROSSO. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo, dell'interno e dell'ambiente.*  
— Per sapere — premesso che:

durante lo svolgimento del Palio di Siena il 2 luglio 1990 si sono verificati gravissimi episodi di violenza, ampiamente riportati dalla stampa;

la competizione è stata particolarmente cruenta per gli animali, e si è conclusa con la morte di due cavalli: uno, Gaucho, della contrada del Nicchio, è morto durante il palio per le ferite provocate da un urto violentissimo avvenuto alla curva di San Martino, mentre l'altro, Vienna Girl, azzoppatosi durante « la tratta » del giorno precedente il Palio, è stato abbattuto subito dopo —:

quali misure intendano adottare i ministri interrogati nelle loro diverse competenze, per evitare il ripetersi di analoghi episodi di violenza sia sugli uomini che sui cavalli;

in relazione alle sofferenze di questi ultimi e nell'attesa di una severa legislazione che ne tuteli i diritti, se i ministri non ritengano opportuno adottare nell'immediato futuro almeno i seguenti provvedimenti:

1) accurata verifica delle condizioni fisiche dei cavalli per evitare che

siano sottoposti allo stress e alla fatica della corsa animali vecchi o malati come già ripetutamente avvenuto;

2) severi e ripetuti controlli antidoping;

3) divieto di competizione per i purosangue, che per l'estrema fragilità degli arti mal si adattano alle condizioni del circuito di Piazza del Campo, poiché a causa della velocità — possono girare anche a 48 km/h — devono sopportare una tremenda pressione su un unico anteriore, con il rischio di rottura del nodello; ciò è tanto più vero in quanto i cavalli che arrivano al Palio sono in genere quelli scartati dagli ippodromi proprio in quanto tarati e spesso malati;

se, per ciò che riguarda il caso del cavallo abbattuto durante la tratta, non sia possibile, come già era stato chiesto dal dottor Guiducci, veterinario direttore della USL di Siena, provvedere alla costituzione di strutture idonee alla riabilitazione e al mantenimento in vita di quei cavalli che a causa di una perdurante invalidità, contratta durante la preparazione del Palio o durante il Palio stesso, non possono più dare quelle prestazioni agonistiche per le quali erano stati allevati. (4-20538)

RISPOSTA. — *Il Palio appartiene alla tradizione delle grandi manifestazioni che nel paese assumono risonanza e rilievo sociale ed anche culturale (inteso il termine nella sua accezione attinente allo stile di vita di una comunità), ritiene questo ministero che la questione rientri nella sfera di competenza della regione Toscana e del comune di Siena, sia sotto l'aspetto turistico locale, sia per quanto concerne il profilo dei servizi veterinari e relativi interventi della locale unità sanitaria locale in merito ai controlli sui cavalli.*

*In proposito è stata interessata la regione perché fornisca chierinenti opportuni, dei quali, non appena pervenuti, l'interrogante sarà informato.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e dello spettacolo:  
Rebulla.

LUCCHESI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riferito dalle cronache e raccontato dai protagonisti, nei giorni scorsi si sono verificati a Marsiglia gravi episodi di violenza, danneggiamento ed intolleranze da parte di pescatori francesi a danno dei pescatori italiani provenienti da tutta Italia e, in particolare dalla zona di Viareggio e dalla Toscana che, rientrati da una battuta di pesca al pesce azzurro, catturato ben oltre i limiti delle acque territoriali francesi (12 miglia), si accingevano a caricarlo su camion frigoriferi. In particolare un centinaio di persone armate di manganelli e con bottiglie di acido e taniche di benzina hanno circondato i pescatori italiani, ne hanno leggermente ferito uno, successivamente dopo aver tagliato gli ormeggi delle imbarcazioni italiane e, costretto così i nostri connazionali a prendere il largo, hanno danneggiato in maniera irrimediabile tutto il pescato (circa 400 cassette di pesce azzurro per un valore complessivo di circa 20 milioni di lire) —:

se è vero che l'aggressione si sia potuta verificare anche grazie alla sostanziale posizione di indifferenza ed al mancato intervento delle autorità francesi a tutela della libertà di iniziativa e della incolumità fisica degli italiani;

se è vero che nei confronti degli italiani vi è stata da parte degli organi portuali francesi una precedente ostilità punteggiata da tanti piccoli episodi culminati con la chiusura della stazione meteorologica e quindi con il sostanziale diniego di fornire le indispensabili informazioni ai naviganti sullo stato del tempo e del mare;

se è vero che il Ministero della marina mercantile italiano, interessato in tempo utile dai pescatori italiani su precedenti episodi di intolleranza, non abbia attuato alcuna concreta azione a tutela dei nostri connazionali;

quali siano le valutazioni dei Ministri interrogati su episodi di tale gravità

che denunciano il permanere di mentalità protezionistiche e di atteggiamenti xenofobi non certo compatibili con l'integrazione europea;

quali azioni siano state intraprese nei confronti del governo francese e presso la CEE per ottenere piena tutela dei diritti dei pescatori italiani all'incolumità ed alla libertà di lavoro ed evitare così il ripetersi di episodi così incresciosi;

se si intendano richiedere risarcimenti alle autorità francesi ed in quale misura. (4-19669)

RISPOSTA. — *L'attività di pesca dei battelli italiani nelle acque internazionali prospicienti la costa mediterranea della Francia (golfo del Leone) è un fenomeno stagionale correlato alla presenza in quelle acque di banchi di piccoli pesci pelagici. In generale i pescatori italiani hanno necessità di sbarcare il pescato nei più vicini porti francesi per avviarlo, con mezzi terrestri, al mercato italiano in condizioni ottimali di freschezza.*

*La presenza di numerosi battelli nei porti ha dato luogo a una reazione aggressiva dei pescatori locali che mal sopportano una asserita sleale concorrenza degli italiani, ai quali imputano il depauperamento delle risorse ittiche dell'area che pretenderebbero di propria esclusiva pertinenza — ancorché la pesca italiana venga iegittimamente effettuata al di là del limite delle acque territoriali francesi. Il problema è aggravato dalla circostanza che i pescatori italiani dispongono di battelli che, per dimensioni e attrezzatura, sono tecnologicamente più avanzati di quelli utilizzati dai pescatori locali per lo stesso tipo di pesca nella stessa area.*

*L'episodio verificatosi nel mese di maggio a Port de Bouc ha però assunto un carattere di maggiore gravità rispetto alle reazioni di mera protesta ed al boicottaggio che avevano avuto luogo nel luglio 1989 a Sète: nel caso di cui trattasi i pescatori francesi hanno compiuto una vera e propria aggressione ai danni dei pescatori italiani intenti ad effettuare operazioni di sdoganamento e di carico del pescato su un*

automezzo, con conseguente distruzione del pescato stesso e ferimento dell'autista dell'automezzo.

Non risulta affatto, tuttavia, che le forze dell'ordine francesi abbiano assunto un atteggiamento di indifferenza o che non siano addirittura intervenute a tutela dell'incolumità fisica dei pescatori italiani: al contrario, è stato riferito che alcuni agenti — la cui presenza ai fatti è documentata fotograficamente — siano rimasti, essi stessi, feriti.

Non va, comunque, dimenticato che la zona in questione è già di per sé teatro di forti tensioni sociali originate dalla difficile congiuntura economica fonte di massiccia disoccupazione: ciò sembra rendere la gestione dell'ordine pubblico particolarmente complessa.

In ordine poi all'atteggiamento delle autorità portuali francesi nei confronti dei battelli italiani, si è in effetti rilevato come, in alcuni casi, le suddette autorità abbiano fortemente scoraggiato l'approdo di battelli italiani, appellandosi ai regolamenti locali e invocandone una rigorosa quanto restrittiva applicazione.

Fin da quando si verificarono i già ricordati analoghi episodi nell'estate del 1989, le autorità italiane si sono adoperate nella maniera più opportuna per cercare di individuare soluzioni adeguate al problema in questione. Al contempo non si è mancato di invocare la collaborazione delle autorità francesi, che del resto hanno mostrato notevole disponibilità ai riguardo, al fine di vedere garantito il legittimo diritto dei pescatori italiani a pescare in acque internazionali, a sbarcare e a trasportare in Italia via Francia il pescato, ai sensi della normativa comunitaria, come pure di vedere tutelate persone e cose da possibili aggressioni.

Con riferimento ai più recenti avvenimenti, da parte italiana, nel deplorare fermamente i fatti di cui trattasi, si sono adottate le seguenti ulteriori due iniziative: da un lato si è chiesto alla commissione CEE di svolgere il suo opportuno autorevole interessamento per il rispetto della normativa comunitaria (a tale riguardo giova sottolineare l'orientamento della suddetta

commissione a considerare qualsiasi ostacolo frapposto al movimento di merci all'interno della comunità come in contrasto con le disposizioni del Trattato), dall'altro si è sollecitato un incontro tra delegazioni dei rispettivi Ministeri della marina mercantile allo scopo di pervenire alla definizione di una soluzione adeguata.

Tale incontro si è svolto il 12 luglio u.s. a Parigi e vi hanno partecipato, oltre ad esponenti dei rispettivi Ministeri della marina mercantile, anche rappresentanti delle associazioni più rappresentative della pesca francesi e italiane.

Da parte italiana è stata colta l'occasione per ribadire alcune questioni di principio attinenti al diritto di ottenere il rispetto delle norme di diritto internazionale e comunitario e della libertà di pesca in acque internazionali (golfo del Leone) nonché del diritto di attracco e transito del pescato nei porti francesi.

Da parte francese, pur non negandosi i legittimi diritti italiani, si è osservato come la massiccia presenza di pescherecci italiani nel golfo del Leone rischierebbe di vanificare le misure di autoregolamentazione per la conservazione e riproduzione del patrimonio ittico.

In uno spirito di reciproca comprensione, le due delegazioni hanno quindi convenuto di approfondire la problematica in una nuova riunione da tenersi in Italia in ottobre. Nel frattempo i rappresentanti di categoria italiani hanno aderito alla richiesta di limitare le presenze italiane nel golfo del Leone, comunicando preventivamente il numero presumibile di pescherecci interessati all'attracco in porti francesi. I rappresentanti di categoria francesi si sono impegnati, da parte loro, a non ostacolare, in alcun modo le operazioni di sbarco del pescato italiano. È stata inoltre raggiunta un'intesa di massima sulla costituzione di un gruppo tecnico misto di rappresentanti delle associazioni di pescatori che potrebbe costituire un utile foro di discussione per l'amichevole soluzione di eventuali future difficoltà.

L'incontro di Parigi ha pertanto consentito di avviare un più costruttivo dialogo che dovrebbe consentire di evitare il rive-

tersi di episodi, non solo incresciosi ed inaccettabili, ma altresì suscettibili di più gravi implicazioni.

A prescindere da quanto precede, da parte governativa si intende comunque continuare ad affrontare la problematica anche in ambito comunitario, nella convinzione della opportunità di addivenire ad una politica maggiormente coordinata nel settore della pesca.

A tale riguardo bisogna sottolineare che il Governo è già da tempo fortemente impegnato al più alto livello comunitario, per una soluzione globale dei problemi posti dalla pesca mediterranea, non ancora oggetto di politica comunitaria.

In tale ottica è stata sottoposta all'attenzione ed alla riflessione degli organi comunitari l'ormai ineludibile necessità di elaborare ed adottare linee di politica della pesca per il Mediterraneo calibrate sulle specifiche caratteristiche del bacino.

Le istanze comunitarie hanno dimostrato grande sensibilità per il problema, per la soluzione del quale sono già in via di definizione proposte concrete che verranno esaminate e discusse in sede CEE.

Infine, per quanto attiene alla richiesta di risarcimento per i danni materiali e fisici subiti dai pescatori italiani, si ritiene che tale risarcimento non possa essere chiesto alle autorità francesi in quanto tali, non essendo sostenibile giuridicamente il principio della responsabilità oggettiva di un Governo per i fatti illeciti dei cittadini.

Più opportunamente, la domanda di risarcimento risulta essere stata avanzata nell'azione che i danneggiati hanno promosso in sede civile presso le locali istanze giudiziarie. In tale causa i pescatori sono rappresentati dal legale di fiducia del Consolato generale d'Italia in Marsiglia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Butini.

MACERATINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la sede dell'istituto alberghiero di Cassino (FR) risulta completamente ina-

deguate per le normali esigenze di alunni e docenti;

nel palazzo costruito per civile abitazione ed adottato provvisoriamente a scuola mancano tutte le strutture necessarie per il funzionamento di un istituto che ha il compito di preparare degli specialisti;

dotandosi il plesso scolastico cassinate di una sede idonea si eviterebbero i numerosi problemi di trasferimento che sono costretti a sopportare gli studenti dei paesi limitrofi obbligati loro malgrado ad alloggiare in un convitto distante parecchi chilometri —:

quali iniziative il Governo intenda assumere, anche in via sostitutiva, affinché venga trovata una definitiva e razionale sistemazione alla scuola alberghiera dell'importante centro ciociaro. (4-19786)

RISPOSTA. — La vigente normativa ed in particolare, l'assetto istituzionale introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 attribuisce un ruolo preminente, nella definizione degli indirizzi da perseguire in materia di edilizia scolastica, alle regioni e alle province autonome, affidando agli enti locali territoriali la fase esecutiva, sia nel momento della pianificazione operativa sia in quello della realizzazione delle opere.

Pertanto, per la soluzione di problemi quali quelli segnalati, questo ministero non può che intervenire presso gli enti locali, di volta in volta interessati, per invitarli a provvedere ed a rimuovere, ove necessario, gli ostacoli che possano di fatto impedire il corretto svolgimento dell'attività didattica.

Quanto al caso evidenziato si fa presente che il provveditore agli studi di Frosinone si è adoperato e continuerà ad adoperarsi presso il competente ente locale per sollecitare il reperimento di un edificio scolastico più idoneo per l'istituto alberghiero di Cassino e di una sede più vicina per l'annesso convitto.

Si ritiene, ad ogni modo, di aggiungere che, al fine di agevolare gli interventi di competenza degli enti locali, è stato predisposto uno schema di disegno di legge qua-

dro per l'edilizia scolastica sul quale si è ora in attesa di acquisire il parere delle altre amministrazioni interessate.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

MARTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se anche per l'anno scolastico 1990-1992 intenda confermare il mantenimento della prima classe della scuola media statale di Stropo (CN) in applicazione del principio di deroga circa il limite di 15 alunni per classe quale minimo ammissibile per quelle scuole situate in località disagiate per le quali risulta impossibile o molto difficoltoso il servizio di trasporto;

se non ritenga di dover regolare normativamente il principio della deroga per quelle scuole che da tempo presentano un numero pressoché costante di iscrizioni pur essendo ubicate in località disagiate per fattori ambientali e strutturali.

(4-20615)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, è superata nel senso auspicato dall'interrogante.*

*Infatti per l'anno scolastico 1990/91 è stato autorizzato il funzionamento della prima classe presso la scuola media di Stropo (Cuneo).*

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

MASINI, MARRI, SERAFINI MASSIMO e ANGELINI GIORDANO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

dai territori occupati di Palestina giungono notizie su una ipotesi di chiusura del consolato italiano di Gerusalemme;

permanendo la gravità della situazione della politica sociale in quei terri-

tori la chiusura del consolato sarebbe del tutto inopportuna;

al contrario, pare urgente e necessario rafforzare tale consolato con una più consistente dotazione di uomini e di mezzi a beneficio sia degli italiani presenti in quella zona sia della popolazione locale;

appare, altresì, necessario da parte del Governo italiano rafforzare ogni azione tesa alla pace in Medioriente e a sostegno della popolazione palestinese che vive in condizioni drammatiche nei territori occupati —:

se corrisponda a verità la notizia dell'eventuale chiusura del consolato italiano a Gerusalemme est e in tal caso quali ne siano le ragioni. (4-20677)

RISPOSTA. — *In considerazione della peculiarità delle circostanze connesse con l'ubicazione e la competenza a riferire direttamente al Ministero degli esteri sugli sviluppi in Cisgiordania e Gaza, l'attività del Consolato generale d'Italia a Gerusalemme riveste — al di là della sfera d'azione propria di un ufficio consolare —, particolare importanza. Le responsabilità sono andate, anzi, crescendo negli ultimi anni a seguito della sollevazione palestinese nei territori occupati ed all'intensificarsi dell'impegno dell'Italia e della comunità europea in aiuto della popolazione locale.*

*Stante tale situazione, l'ipotesi di chiusura del nostro Consolato generale in Gerusalemme, ventilata nel testo dell'interrogazione, risulta essere destituita di ogni fondamento. Nessun provvedimento del genere rientra, né a breve né a lungo termine, fra quelli progettati nel quadro del complessivo adeguamento della rete consolare italiana.*

*Vero è, invece, che circostanze contingenti avevano costretto a sospendere, per circa due anni, l'attività svolta dalla sede del Consolato in Gerusalemme est, nella parte araba della città. Ma il Consolato generale ha fatto parimenti fronte tanto alle esigenze di carattere politico generale, quanto alle più specifiche necessità palestinesi dall'utenza sia israelina che palestinese. E, nonostante le richiamate difficoltà, il con-*

sole generale ha potuto riaprire, già dallo scorso mese di luglio, l'ufficio di Gerusalemme est, sia pure con una presenza settimanale ridotta a causa di obbiettive limitazioni d'organico, che ci si propone di colmare al più presto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Lenoci.

MASTRANTUONO, DI DONATO e IOSSA. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

la legge 16 maggio 1989, n. 184, nell'affidare alla CIRA SpA la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere strumentali al programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) impone alla stessa società di adeguare il proprio statuto alle disposizioni contenute nella legge;

in data 13 dicembre 1989 i soci della CIRA SpA nell'adeguare lo statuto societario alle disposizioni della legge n. 184 del 1989, hanno introdotto anche altre disposizioni non previste dalla legge ed in particolare il comma 6 dell'articolo 16, il comma 4 dell'articolo 20 e l'articolo 21 —:

se con lo statuto così modificato, che sconvolge completamente il dettato legislativo, l'attuale CIRA SpA possa ancora configurarsi come la stessa società cui la già citata legge n. 184 del 1989 affida compiti di così ampia rilevanza per lo sviluppo tecnologico del Paese e di conseguenza se non si ritiene di dover rinviare a dopo la puntuale osservazione della legge, da parte della CIRA SpA, l'autorizzazione al Ministero del tesoro della stipula della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1989. (4-20185)

RISPOSTA. — Allo scrivente risulta che lo statuto approvato dagli azionisti il 13 dicembre 1989 ha delineato un assetto societario basato sui seguenti punti:

1) il numero dei consiglieri di amministrazione è fissato per legge (16 consiglie-

ri); n. 6 consiglieri sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri; n. 3 consiglieri sono nominati dal consiglio regionale della Campania; n. 7 consiglieri sono nominati dall'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione, da nominarsi fra i consiglieri designati dalla parte pubblica, è nominato su proposta del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Pertanto ne consegue che la legge ha dato al consiglio di amministrazione un assetto prevalentemente pubblico;

2) la presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco designato dal Ministro del tesoro e quindi anche in questo campo vale la considerazione su esposta.

Peraltro il controllo esterno dei rapporti finanziari (articolo 8 legge n. 184) è costituita una commissione di 5 membri nominata con decreto del Ministro del tesoro.

Per la valutazione esterna dei piani e dei programmi è costituito un comitato tecnico-scientifico presso questo ministero.

Comunque, premesso quanto sopra, anche in relazione all'operatività che il CIRA SpA dovrà assumere, la Camera dei deputati, X Commissione permanente in sede legislativa, il 4 ottobre 1990, durante la discussione e l'approvazione del disegno di legge recante Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma di ricerche aerospaziali (PRORA) — (atto Camera n. 4818) — ha, altresì, impegnato il Governo con il seguente ordine del giorno:

a) ad accelerare la stipula della convenzione con la società CIRA, di cui al punto 2 dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1989, n. 184, al fine di consentire l'avvio delle attività previste e già finanziate dalla predetta legge e di verificare, nel contempo, che l'adeguamento dello statuto della CIRA SpA si riferisca esclusivamente alle disposizioni contenute nella predetta legge, così come indicato al punto 3 dell'articolo 4 della stessa;

b) a procedere alla immediata nomina degli amministratori della società, così come disposto dalle lettere a) e b), comma 5 dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1989, n. 184, sollecitando a tal fine anche gli

*adempimenti di competenza della regione Campania e dei soci privati;*

c) *a garantire che le somme di cui alla presente legge siano esclusivamente destinate alle spese di gestione e che non contribuiscano in alcun modo alle spese di investimento.*

*Valutata l'importanza dell'ordine del giorno, il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, senatore Learco Saporito, presente alla seduta, ha dichiarato — a nome del Governo — di accoglierne il contenuto.*

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

MATTEOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che fanno ritardare la definizione della pensione di guerra del signor Vasco Bartalucci nato il 13 settembre 1921 e residente in Ulmiano di Calcinaia (PI) - posizione n. 762737.  
(4-20641)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale n. 2312802 del 5 aprile 1968, venne negato al signor Bartolucci il diritto a trattamento pensionistico di guerra, per assenza dell'infermità malarica e per non constatazione dell'allegata affezione cardiaca.*

*Contro tale provvedimento l'interessato ha presentato ricorso giurisdizionale n. 762737, che risulta tuttora pendente presso la Corte dei conti.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

MAZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legislazione in essere sulla scuola secondaria superiore non contempla vincoli normativi circa la scelta delle lingue straniere;

la scuola superiore di qualsivoglia indirizzo propone l'apprendimento di lin-

gue straniere in rapporto alla peculiarità dei corsi di studio, all'area specifica degli interessi culturali da potenziare, alle possibilità di sviluppo professionale;

l'istituto tecnico industriale di Sondrio, con le specializzazioni di informatica, meccanica ed elettrotecnica, predispone a sbocchi occupazionali che rendono indispensabile la conoscenza della lingua inglese;

precedentemente lo stesso Itis di Sondrio, così come altri istituti superiori della provincia, ha lasciato agli alunni la facoltà di scegliere la lingua straniera indipendentemente dalla lingua straniera appresa nelle scuole medie;

per l'anno scolastico 1990-1991 il preside dell'Itis di Sondrio, con nota n. 2187 del 12 maggio 1990 per disposizione del provveditorato agli studi, nega la facoltà di scelta della lingua inglese ad alunni del 1° anno che non abbiano precedentemente studiato tale lingua;

i genitori degli alunni hanno presentato il 4 giugno 1990 ricorso al provveditore contro la decisione adottata;

il provveditore agli studi di Sondrio, con nota 11619 del 15 giugno 1990 ribadisce il diniego alla richiesta dello studio della lingua inglese da parte degli alunni dell'Itis di Sondrio per « disposizioni ministeriali che sono vincolanti per il preside in sede di proposta di determinazione degli organici e per il provveditore negli adempimenti successi »;

la decisione di cui sopra non lascia agli studenti dell'Itis di Sondrio altra possibilità che quella di cercare soluzioni di apprendimento in forme private ed onerose della lingua inglese, indispensabile al loro corso di studio e ai conseguenti sbocchi occupazionali —:

a) quali disposizioni il Ministero della pubblica istruzione abbia impartito ai suoi uffici provinciali circa la scelta della lingua straniera negli istituti secondari superiori e se tali disposizioni contengano misure coercitive o specifici vin-



coli quanto alla prosecuzione della lingua straniera già studiata nella scuola media;

b) se la decisione assunta dal provveditore agli studi di Sondrio circa la non facoltà di scelta della lingua inglese da parte degli alunni iscritti al primo anno dell'Itis di Sondrio non esprima una interpretazione discrezionale ed autoritaria delle normative in essere e delle disposizioni ministeriali;

c) se tale decisione sia omogenea rispetto agli orientamenti seguiti in altre province d'Italia dagli istituti tecnici industriali e dai rispettivi provveditorati agli studi;

d) se in merito allo studio delle lingue straniere nelle scuole superiori il Ministero della pubblica istruzione non intenda impartire misure che tutelino più chiaramente gli interessi e le necessità degli alunni, anche in considerazione delle difficoltà occupazionali che incontrano i nostri diplomati, spesso per una conoscenza delle lingue straniere non adeguata alle richieste del mercato del lavoro, difficoltà che andranno ad aumentare nel contesto di un mercato unico europeo dell'occupazione. (4-20543)

**RISPOSTA.** — *Le disposizioni attualmente vigenti in materia di insegnamento delle lingue straniere negli istituti tecnici contenute nella C.M. 254 del 19 agosto 1971 prevedono che negli istituti ove è previsto l'insegnamento di una sola lingua debba essere impartito l'insegnamento della stessa lingua straniera studiata nella scuola media.*

*Tali disposizioni scaturiscono dall'ordinamento didattico vigente; ed in particolare dai programmi di insegnamento contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 61 n. 1222: infatti negli istituti tecnici industriali, agrari e per geometri, l'insegnamento della lingua straniera è limitato ai primi due o tre anni di corso e, conseguentemente, l'eventuale cambiamento della materia d'insegnamento all'inizio del corpo di istruzione secondaria superiore non consentirebbe agli studenti di raggiun-*

*gere un livello sufficiente di conoscenza della lingua.*

*Si rende peraltro, necessario assicurare l'utilizzazione dei docenti, già in servizio per l'insegnamento di lingue diverse dall'inglese.*

*La diffusione di innovazioni sperimentali dell'ordinamento didattico, generalmente caratterizzate dalla prosecuzione dello studio della lingua straniera fino all'ultimo anno di corso, da una parte, e, dall'altra, l'aumento delle iscrizioni degli alunni a corsi con indirizzo elettrico e/o informatico, che implicano una sufficiente conoscenza della lingua inglese, ha indotto un numero crescente di studenti a chiedere, soprattutto negli istituti tecnici industriali, di poter studiare la lingua inglese pur avendo seguito nella scuola media l'insegnamento di una lingua diversa.*

*Si ritiene di dover precisare, tuttavia, che l'esigenza di adeguare l'insegnamento delle lingue straniere alle mutate condizioni della società, pur vivamente avvertita da questa amministrazione, non potrà che trovare adeguate soluzioni in sede legislativa nel contesto di una revisione globale dell'ordinamento dell'istruzione secondaria superiore.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

**PELLEGATTA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso:

che alla signora Maria Scandurra, nata ad Acireale il 25 marzo 1931, è stato conferito il trattamento di reversibilità, iscrizione n. 529835/R, a decorrere dal 21 giugno 1988, quale vedova di Lorenzo Tomarchio, deceduto il 20 giugno 1988, già titolare della pensione diretta, iscrizione n. 529835 concessa dall'ente Ferrovie dello Stato con decreto n. 17501 del 14 giugno 1977;

che con deliberazione n. 10277, esercizio 1988, notificata il 16 dicembre 1988 alla vedova, l'ente Ferrovie dello Stato ha maggiorato la pensione del fu Lorenzo Tomarchio, a decorrere dal 1° gennaio 1986, di lire 1.914.000 e dal 1° gennaio

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

1987 di ulteriori lire 1.914.000, in applicazione della legge 23 dicembre 1986, n. 942;

che le predette maggiorazioni debbono considerarsi valevoli ai fini della rideterminazione della pensione di reversibilità;

che le somme decorrenti dal 1° gennaio 1986 e sino alla data di morte del Tomarchio, 20 giugno 1988, vanno pagate alla di lui vedova;

che la pensione va riliquidata a decorrere dal 1° gennaio 1986 in favore del defunto e sin dalla concessione, 21 giugno 1988, nei confronti della signora Maria Scandurra —:

quali motivi hanno, sinora, impedito alla direzione provinciale del Tesoro di Catania di riliquidare la pensione diretta n. 529835 e la pensione di reversibilità n. 529835/R rispettivamente intestate a Lorenzo Tomarchio e Maria Scandurra nonché di pagare per intero, alla signora Maria Scandurra, le somme relative alla maggiorazione della pensione diretta dal 1° gennaio 1986 al 20 giugno 1988.

(4-18979)

**RISPOSTA.** — *La direzione provinciale del Tesoro di Catania ha comunicato di aver dato corso alla deliberazione n. 10277 fin dal 14 novembre 1988, provvedendo all'aggiornamento della rata continuativa della pensione di reversibilità intestata alla signora Scandurra, con effetto dal 1 gennaio 1989, previa liquidazione delle differenze arretrate di lire 146.980, relative al periodo dal 21 giugno 1988 al 30 dicembre 1988.*

*Contemporaneamente, la direzione provinciale ha disposto a favore della vedova il pagamento del rateo di lire 2.528.780, mediante assegno n. 102747 del mese di aprile 1989.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

**PELLEGATTA.** — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere a che punto trovasi l'iter della pratica intestata a Maria Rosa*

*Olgiati, nata a Busto Arsizio il 13 ottobre 1944 ed ivi residente in piazzale Vigorelli 5, intesa ad ottenere il trattamento definitivo di quiescenza. La signora Olgiati, in pensione dal 1986, non percepisce alcun acconto di pensione, era in servizio presso il comune di Busto Arsizio ed aveva chiesto la ricongiunzione ex lege 9 del 1979; le particolari condizioni della interessata, sollecitano il disbrigo della pratica stessa* (4-20149)

**RISPOSTA.** — *Con decreto n. 3450 del 14 aprile 1988, quest'amministrazione ha conferito alla signora Olgiati Maria Rosa l'indennità una tantum di lire 3.339.504 per la valutazione del servizio reso dalla predetta alle dipendenze del comune di Busto Arsizio dal 21 febbraio 1973 al 31 agosto 1980, per un totale di anni 7, mesi 6 e giorni 10.*

*Successivamente, con mandato n. 9170 del 30 maggio 1988, l'importo di detta indennità è stata versata sul capo X, capitolo 3549 del Ministero della pubblica istruzione, come prevede l'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che dovrà provvedere al conferimento del trattamento di quiescenza all'interessata.*

*Si precisa, altresì, che quest'amministrazione non ha dato corso alla richiesta di ricongiunzione presentata dalla signora Olgiati in data 3 luglio 1979 e rinvenuta agli atti solo dopo il conferimento della indennità di cui sopra, in quanto il periodo ricongiungibile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29/79, così come documentato dalla sede INPS di Varese, sommato al servizio reso con iscrizione alla CPDEL, non avrebbe, comunque, consentito all'interessata di raggiungere l'anzianità minima (24 anni, 6 mesi e 1 giorno) per il diritto alla pensione.*

*Questa amministrazione, su richiesta del provveditorato agli studi di Varese, ha annullato la pratica di ricongiunzione ex articolo 2 legge 29 ed ha restituito alla sede INPS competente il modello T.R.C. rilasciato in data 16 marzo 1983, in quanto, a tale adempimento, provvederà quell'ufficio in sede di conferimento della pensione.*

*Notizie in tal senso sono state già fornita all'interessata.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

PERANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

la *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1989 e quella del 24 febbraio 1989 pubblicano rispettivamente il decreto di bando di concorso per 4505 borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università Italiane e quello di 1753 borse di studio per le Università straniere;

all'articolo 3, comma 4 di entrambi i bandi si prevede che decadano dal diritto di partecipazione agli stessi coloro che abbiano superato il reddito di L. 8.000.000 riferito all'anno precedente a quello di pubblicazione dei bandi;

molti giovani laureati ammessi all'espletamento del servizio militare con il grado di sottotenenti o tenenti, avendo conseguito un reddito personale superiore a L. 8.000.000 annue, sono esclusi dall'ammissione ai due concorsi;

l'espletamento del servizio militare, ancorché come graduati, non è opzionale ma è obbligatorio e sottopone i giovani laureati a disagi non compensabili con l'attuale retribuzione —;

se il Ministro della Pubblica Istruzione non intenda con proprio provvedimento escludere il godimento del reddito personale conseguente all'espletamento del servizio militare, anche se superiore agli 8.000.000 di lire, dai requisiti di ammissione;

se, in subordine, non intende disporre in modo di ammettere i suddetti militari ai summenzionati concorsi, recuperando, una volta conseguita l'ammissione, sulle borse di studio quanto percepito nell'ultimo anno come militari graduati.

(4-12253)

RISPOSTA. — *I candidati partecipanti al concorso di borse di studio destinate alle scuole di specializzazione in Italia ed ai corsi di perfezionamento all'estero i quali hanno goduto nell'anno 1988 di un reddito personale superiore al limite di lire ottomilioni derivente da servizio militare di leva sono stati ammessi alle prove di esame considerato che trattasi di somme ricevute per l'assolvimento di un servizio obbligatorio costituzionalmente sancito, riconducibili ad una fonte non continuativa e pertanto non rilevanti ai fini della determinazione del reddito complessivo di un soggetto.*

*Quanto sopra è stato peraltro espressamente previsto dal decreto interministeriale 19 aprile 1990 ad ogni buon fine unito in copia emanato in applicazione delle legge 30 novembre 1989, n. 398 concernente: Norme in materia di borse di studio universitarie (confronto Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1989).*

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

PETROCELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il numero delle classi sperimentali autorizzabili in ambito provinciale è regolamentato dal decreto interministeriale 31 gennaio 1990 e dalla ordinanza ministeriale 28 febbraio 1990 n. 43, la quale all'articolo 3, comma 5, prevede che il numero delle classi cosiddette maxisperimentali dovrà essere contenuto entro il limite stabilito dall'articolo 8, comma 4 del decreto ministeriale surrichiamato e, fra l'altro, che le cattedre devono essere formate con un raggruppamento di ore, comunque non meno di 14, in modo tale da non comportare, nella generalità dei casi, un rapporto fra docenti e classi non superiore a 2,5 unità, per cui il numero complessivo delle classi di cui al precedente comma (le classi maxisperimentali) non può superare il 5 per cento delle calssi ordinarie da formare negli istituti

dello stesso ordine nella medesima provincia;

applicando tale normativa nelle aree depresse e interne, soprattutto del Mezzogiorno, di fatto non si può attivare nessun corso sperimentale quinquennale che resti stabile nel tempo e permetta di formare, nell'ambito degli istituti dove si dovrebbero attivare le sperimentazioni, un organico sperimentale;

nel caso concreto della provincia di Isernia, dove non funzionano corsi maxisperimentali ma sono stati approvati due progetti nell'ambito dell'ordine classico, si può notare che le classi ordinarie da formare nell'ambito dello stesso ordine sono 74, per cui, applicando la normativa citata, possono essere autorizzate complessivamente 3,7 classi maxisperimentali, per cui, come si vede, questi alunni vengono privati di opportunità che in altre province sono largamente disponibili; lo stesso dicasi dei docenti che, pur operando con impegno, sono di fatto privati dell'opportunità di sperimentare nuovi programmi e nuove metodologie nelle more di approvazione della riforma della scuola secondaria;

le conseguenze pratiche, entrambe negative, sono:

1) che qualora venissero attivati i due corsi autorizzati dal Ministero, arrivati al terzo anno, andrebbero ad esaurimento perché di fatto con 6 classi sarebbe superato il limite del 5 per cento e quindi non potrebbero essere più autorizzate nuove prime classi;

2) che, nel caso venisse attivato un solo corso dei due autorizzati, arrivato al quinto anno si esaurirebbe perché, essendosi superato il limite prescritto, non potrebbe più essere autorizzata la formazione della prima classe del nuovo ciclo. Come si vede, in entrambi i casi non sarebbe comunque possibile formare un organico sperimentale, dovendosi utilizzare solo personale utilizzato o supplente, il quale, come si sa, è mutevole di anno

in anno e, quindi, si verrebbe a contraddire il concetto stesso di sperimentazione;

pur mantenendo un limite numerico alle classi sperimentali, si deve constatare che la normativa vigente è fortemente punitiva per le piccole realtà territoriali, per esempio Isernia e Campobasso ed altre realtà del Paese, soggette allo spopolamento, nelle quali per poter avere solo due corsi sperimentali quinquennali stabili, dovrebbero funzionare 200 classi per ogni ordine di istruzione —:

se non ritenga utile e urgente proporre la modifica dell'articolo 8, comma quarto, del decreto ministeriale 31 gennaio 1990, nel modo appresso indicato o con diversa formulazione tecnico-giuridica, che comunque disciplini in modo più elastico, tenendo conto delle realtà regionali, le disposizioni esaminate: « Il numero complessivo delle classi di cui al precedente comma non può superare il 5 per cento delle classi ordinarie e da formare negli istituti dello stesso ordine nella medesima provincia; ove nella provincia le classi ordinarie da formare siano inferiori a 200 sono, comunque, autorizzabili non più di 15 classi ». Di conseguenza l'articolo 3, comma 5, della ordinanza ministeriale 28 febbraio 1990, n. 43, dovrebbe essere così modificato: « Il numero delle classi di cui alla lettera a) del precedente comma 1 dovrà essere contenuto entro il limite stabilito dall'articolo 8 comma 4 del decreto interministeriale 31 gennaio 1990; le cattedre delle stesse classi dovranno essere costituite di regola con 18 ore o comunque nell'ambito dei parametri fissati nei singoli decreti autorizzativi, ricercando l'ottimale raggruppamento delle ore di insegnamento secondo ipotesi decrescenti dalle 18 alle 14 ore, in modo tale da non comportare, nella generalità dei casi, un rapporto tra docenti e classi superiore a 2,5 unità; per le province con meno di 200 classi ordinarie di cui all'articolo 8 comma 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 1990 il rapporto tra docenti e classi può prescindere dal limite di 2,5 unità ».

(4-20517)

**RISPOSTA.** — *Tale limite è stato stabilito con il decreto interministeriale del 31 gennaio 1990 — disciplinante la materia per il prossimo anno scolastico — al duplice scopo di instaurare, per quanto concerne le scuole secondarie superiori, equilibrati rapporti percentuali tra classi ordinarie e classi sperimentali e di evitare un'eccessiva dilatazione della spesa pubblica.*

*Siffatti rapporti vanno applicati tenendo presente quanto stabilito dall'articolo 3 — comma 5 — dell'ordinanza ministeriale n. 43 del 28 febbraio 1990, laddove si precisa che il limite di cui trattasi va riferito alle sole classi nelle quali siano in corso iniziative di sperimentazioni coinvolgenti l'intera struttura curricolare e per le quali, si chiarisce, non dovrà essere superato di massima, il rapporto ottimale di 1 a 2,5, nel senso che per ciascuna classe si dovrà avere un numero di docenti che, generalmente, non potrà eccedere le 2,5 unità.*

*Le suddette disposizioni, pertanto, date le precipe finalità che le hanno ispirate — volte si ripete al contenimento della spesa pubblica — non sono suscettibili, nella loro portata generale, di modificazioni che dovessero comportare il superamento dei parametri di massima come sopra fissati e ciò in attesa che la questione venga affrontata e risolta nella competente sede legislativa.*

*Si aggiunge, ad ogni modo, che, allo scopo di evitare sostanziali riduzioni delle iniziative già avviate, questo ministero, in sede di previsione degli organici per l'anno scolastico 1990/91, ha sostanzialmente mantenuto invariato il numero delle prime classi che nello scorso anno erano state autorizzate alla cosiddetta maxisperimentazione, in applicazione, di quanto previsto dall'articolo 8 comma 3° del decreto interministeriale del 31 gennaio 1990, che esplicitamente vincola al succitato limite del 5 per cento gli eventuali ulteriori incrementi dovuti ad esigenze di sviluppo di progetti di interesse generale.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

**PIRO, COLUCCI, BORGOGGIO e ORCIARI.** — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere:*

*quale sia l'entità dei redditi esenti e/o agevolati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni disponibili presso l'amministrazione finanziaria, secondo i prospetti delle esenzioni settoriali e territoriali delle dichiarazioni dei redditi di impresa (Mod. 740 F); di impresa minore (Mod. 740 G); di società di persone (Mod. 750); di società di capitali (Mod. 760) e per tipo di esenzione secondo i codici prescritti nelle istruzioni alle dichiarazioni dal codice 01 (esenzione totale ILOR) al cod. 80 (esenzione utili reinvestiti);*

*inoltre quale sia per l'anno trascorso l'entità delle agevolazioni dell'imposta di fabbricazione sui carburanti per autotrazione concessa ai territori della regione Valle d'Aosta.* (4-05857)

**RISPOSTA.** — *Il prospetto riguardante le esenzioni territoriali presente nelle dichiarazioni dei redditi, modelli 740, 750 e 760, soltanto dall'anno d'imposta 1986 e, pertanto, allo stato attuale i dati relativi al beneficio fiscale in parola sono ancora in fase di elaborazione da parte del sistema informativo dell'anagrafe tributaria.*

*Si comunicano, quindi nell'allegato prospetto, i dati relativi ai redditi esenti o agevolati ai soli fini dell'ILOR desunti dai quadri F e G del modello 740 per gli anni d'imposta 1984 e 1985.*

*Quanto alla esenzione dall'imposta di fabbricazione sui carburanti per autotrazione, concessa alla regione Valle d'Aosta, si fa presente che la minore entrata conseguente a tale beneficio ammonta per l'anno 1987 a lire 54.148.072.734.*

Allegato.

**PROSPETTO DATI RELATIVI  
ALLA INTERROGAZIONE N. 4-05857  
ANNO D'IMPOSTA 1984**

*Redditi esenti o agevolati ai soli fini dell'ILOR esclusi quelli fruanti di agevolazioni territoriali:*

*Quadro G: numero 777; importo (in milioni di lire) 9.572:*

Quadro F: numero 25; importo (in milioni di lire) 925.

Redditi fruenti di agevolazioni territoriali ai soli fini dell'ILOR:

Quadro G: numero 7.806; importo (in milioni di lire) 153.390;

Quadro F: numero 622; importo (in milioni di lire) 45.174.

#### ANNO D'IMPOSTA 1985

Redditi esenti o agevolati ai soli fini dell'ILOR esclusi quelli fruenti di agevolazioni territoriali:

Quadro G: numero 756; importo (in milioni di lire) 9.526;

Quadro F: numero 127; importo (in milioni di lire) 2.794.

Redditi fruenti di agevolazioni territoriali ai soli fini dell'ILOR:

Quadro G: numero 7.386; importo (in milioni di lire) 116.557;

Quadro F: numero 2.544; importo (in milioni di lire) 88.300.

Il Ministro delle finanze: Formica.

PISICCHIO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con l'ordinanza n. 40 del 26 febbraio 1990 il Ministro della pubblica istruzione ha disposto la razionalizzazione della rete scolastica per il quinquennio 90/91 e 94/95 e che con l'ordinanza successiva del 16 marzo 1990 si è inteso dare esecuzione a taluni momenti di tale razionalizzazione, disciplinando, tra l'altro, attraverso l'articolo 13 i trasferimenti dei direttori e dei presidi;

in ragione del punto 7-bis dell'ordinanza del 16 marzo, si determinano condizioni pregiudizievoli per il personale direttivo di ruolo con anni di servizio e punteggi maturati, con sedi di servizio lontane da quelle di residenza, che si vedrebbe penalizzato in favore di personale

direttivo di prima nomina o con punteggio limitato o inferiore rispetto a quello vantato dai colleghi più anziani, avendo rispetto a quelli la possibilità di ottenere sedi e destinazioni ambite —:

se il Ministro non ritenga di intervenire con tempestività al fine di reintrodurre un criterio equitativo (quale era quello adottato fino all'entrata in vigore dell'ordinanza n. 134 del 16 marzo 1990) che tenga nella giusta considerazione le ragioni dei presidi e dei direttori più anziani di ruolo. (4-20516)

RISPOSTA. — *L'innovazione in parola, inserita al punto 7-bis del suddetto articolo, è stata dettata — previa intesa con le competenti organizzazioni sindacali e nel sostanziale rispetto delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 — dalla preoccupazione di accordare una doverosa precedenza al personale direttivo che, indipendentemente dalla propria volontà, sia venuto a trovarsi senza posto, a seguito dell'attuazione del suindicato piano di razionalizzazione.*

*In considerazione tuttavia delle argomentazioni, addotte anche dall'interrogante, circa l'esigenza di salvaguardare le aspirazioni del personale direttivo non perdente posto ma che abbia maturato un maggior punteggio e che sia in possesso di una notevole anzianità di servizio, questa amministrazione si ripromette di riesaminare la questione in sede di esame e di stesura delle modifiche ed integrazioni da appor- tare, per il prossimo anno scolastico, all'ordinanza di cui trattasi.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

POLI BORTONE, RALLO e SERVELLO. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per sapere i motivi per i quali non ha ancora inteso far conoscere alla Commissione parlamentare competente le linee di politica programmatica del suo dicastero;

per conoscere i motivi per i quali non intende nemmeno rispondere agli in-

terroganti in merito ad una dettagliata relazione sul costo complessivo dei mondiali di calcio ed in particolare sulle opere realizzate;

per sapere se tutto ciò deve indurre a concludere che non esiste una politica programmata nei settori di competenza del Ministro. (4-20125)

**RISPOSTA.** — Questo ministero per la parte di competenza ha già provveduto ad

informare il Parlamento in merito a quanto rappresentato dagli interroganti sia con la risposta fornita alla Camera il 14 maggio u.s. in replica alle interrogazioni aventi in discussione detto argomento e sia il giorno 22 maggio con la relazione presentata alla Commissione ambiente (Camera).

Ad ogni buon conto si allega copia della predetta relazione che tocca i punti salienti delle problematiche connesse alla realizzazione degli stadi per i mondiali 1990.

Allegato.

Al finanziamento delle opere di costruzione e ammodernamento degli impianti sportivi per i mondiali del 1990 si è provveduto con l'emanazione del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1987, n. 65.

In sede di conversione il Parlamento, recependo l'indirizzo già insito nel provvedimento di urgenza, ne perfezionò l'impianto, individuando tre direttrici fondamentali d'intervento:

a) rendere idonei gli stadi destinati ad ospitare i mondiali di calcio 1990 alle esigenze della FIFA;

b) adeguare gli impianti sportivi, eventualmente carenti, alle esigenze dei vari campionati mediante la realizzazione di strutture idonee;

c) promuovere l'esercizio dell'attività sportiva con la realizzazione di strutture polifunzionali.

La legge di conversione n. 65, oltre all'ampliamento quantitativo e qualitativo dell'intervento, ha posto norme procedurali attraverso cui cadenzare l'attuazione dei programmi, norme alle quali il Ministero ha dato attuazione secondo le fasi previste.

Agli scopi della legge relativi ai mondiali è stato destinato lo stanziamento previsto dall'articolo 2, lettera a), ammontante a lire 400 miliardi, cui si aggiungevano, ai sensi dell'articolo 1, sesto comma, lire 70 miliardi in conto capitale per l'adeguamento delle infrastrutture connesse e strettamente funzionali agli interventi sugli stadi.

Per quanto riguarda il programma relativo al piano di interventi finanziari per gli impianti sportivi nei comuni destinati ad ospitare gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990, la procedura attuativa prevista dal terzo comma dell'articolo 1 (decreto del ministro su indicazione del CONI e parere delle competenti Commissioni parlamentari) ha trovato conclusione con il decreto ministeriale 22 maggio 1987, essendosi preventivamente acquisiti i pareri parlamentari e le indicazioni del CONI.

Il piano individuale di riparto in favore degli enti interessati prevedeva un tetto massimo per singolo intervento di 45 miliardi per le sole opere di costruzione, ammodernamento ed ampliamento con esclusione dei servizi stampa, alla cui spesa si è concorso con un apporto statale medio di lire 3 miliardi.

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

Con apposito decreto ministeriale 20 giugno 1987 si è proceduto, inoltre, al riparto degli specifici contributi statali di cui al sesto comma dell'articolo 1, a parziale sostegno dei costi per interventi infrastrutturali connessi agli impianti dei mondiali.

Gli schemi di riparto delle somme in questione sono i seguenti (espressi in miliardi di lire):

## Decreto ministeriale 22 maggio 1987

	Impianti	Servizi stampa	Totale
Comune di Bari .....	45	3	48
Comune di Bologna .....	24	3	27
Comune di Cagliari .....	16	3	19
Comune di Firenze .....	30	3	33
Comune di Genova .....	40	3	43
Comune di Napoli .....	40	3	43
Comune di Milano .....	40	3	43
Comune di Palermo .....	22,5	3	25,5
Comune di Torino .....	30,6	3	33,6
Comune di Udine .....	9	3	12
Comune di Verona .....	14,540	3	17,540
CONI (Roma) .....	40	8	48

## Decreto ministeriale 20 giugno 1987

	1987	1988	1989	Totale
Bari .....	1	3,15	2,85	7
Bologna .....	0,8	2,25	1,95	5
Cagliari .....	0,8	2,25	1,95	5
Firenze .....	0,4	1,35	1,25	3
Genova .....	1	3,15	2,85	7
Napoli .....	0,8	2,25	1,95	5
Milano .....	0,8	2,25	1,95	5
Palermo .....	0,3	0,7	0,5	1,5
Roma .....	1,2	3,6	3,2	8
Torino .....	1,5	4,55	3,95	10
Udine .....	1	3,15	2,85	7
Verona .....	0,4	1,35	1,25	3

Con decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1988, n. 556, è stata stanziata, all'articolo 4, al fine di definire il piano organico di interventi straordinari nel settore dei servizi tecnologici, la somma di lire 35 miliardi con la previsione di mutui da concedere da parte della Cassa depositi e prestiti e con ammortamento a carico dello Stato.



*La norma è stata attuata con decreto ministeriale 24 febbraio 1989 che prevede il piano finanziario di assegnazione di cui al seguente schema di riparto (espresso in miliardi di lire) per la realizzazione delle attrezzature tecnologiche al servizio degli impianti sportivi:*

*Comune di Bari sino a 2,8;  
Comune di Bologna sino a 1,8;  
Comune di Cagliari sino a 1,4;  
Comune di Firenze sino a 2,8;  
Comune di Genova sino a 1,4;  
Comune di Napoli sino a 4,2;  
Comune di Milano sino a 5,8;  
Comune di Palermo sino a 1,4;  
Comune di Torino sino a 4,2;  
Comune di Udine sino a 1,4;  
Comune di Verona sino a 1,8;  
CONI (Roma) sino a 6.*

*Nell'approvare il programma relativo al piano degli interventi finanziari per gli impianti sportivi nei comuni destinati ad ospitare i mondiali di calcio, il Ministero all'articolo 5 del citato decreto ministeriale 22 maggio 1987 — ai fini del compiuto, regolare e tempestivo perseguimento delle finalità indicate nella legge n. 65 del 1987, nonché degli adempimenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto (sospensione o revoca dell'intervento finanziario pubblico) — ha previsto la costituzione di un'apposita commissione di vigilanza, presieduta dal ministro o da suo delegato e composta di 12 membri, di cui 4 scelti dal ministro tra magistrati amministrativi o contabili, avvocati dello Stato o docenti universitari di discipline aziendali, 4 scelti dallo stesso ministro tra dirigenti della pubblica amministrazione e 4 tecnici indicati dal CONI (nel corso dei lavori 3 dei componenti della prima categoria si sono dimessi e un decreto ministeriale ha preso atto delle dimissioni decidendo di non sostituirli). A detta commissione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 del decreto ministeriale di base, compete assicurare uniformità di indirizzo nell'attività delle commissioni di collaudo, vigilare sull'avanzamento delle procedure contrattuali e sull'esecuzione delle opere, assicurando il rispetto dei termini indicati nei relativi atti, nonché predisporre trimestralmente apposite relazioni al ministro del turismo.*

*Con decreto ministeriale 10 luglio 1987 la suddetta commissione è stata istituita. Sono state poi nominate le commissioni di collaudo.*

*Con decreto ministeriale 1° febbraio 1988, fra l'altro, sono stati precisati i rapporti fra le commissioni di collaudo e la commissione di vigilanza, attribuendo alle prime il compito di riferire alla seconda e di trasmetterle un esemplare dei verbali di visita, delle relazioni finali e dei certificati di collaudo, oltre a relazioni sulle riserve dell'impresa.*

*Il 7 ottobre 1989 il ministro del turismo ha delegato il direttore generale degli AAGG Turismo e Sport a presiedere la commissione e ad attivarne il funzionamento collegiale. Il che è avvenuto con l'insediamento presso il Ministero in data 11 novembre 1989.*

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

Tra il febbraio 1988 e la data di insediamento della commissione, quest'ultima aveva iniziato a svolgere, attraverso la sua segreteria il lavoro di raccolta degli atti di collaudo man mano trasmessi dai presidenti delle commissioni in attuazione di direttive formulate con circolari del 18 aprile e 22 settembre 1989.

Nel corso dei suoi lavori l'organo di vigilanza ha in primo luogo intrattenuto stretti rapporti con le commissioni di collaudo.

Al riguardo questo Ministero, con decreto ministeriale 22 gennaio 1990, ha fra l'altro precisato che la commissione è tenuta a svolgere i compiti assegnati (dai ripetuti decreti ministeriali 22 maggio 1987, 10 luglio 1987 e 1° febbraio 1988) mediante il solo esame degli atti e dei documenti trasmessi dalle competenti Commissioni di collaudo relativi alle procedure concernenti la realizzazione delle opere in questione e, ove necessario, anche mediante la convocazione dei presidenti delle cennate commissioni.

L'organo di supervisione ha inoltre precisato i suoi rapporti con il CONI ed ha tenuto sotto particolare osservazione il tema della sicurezza, intesa questa nel duplice aspetto di sicurezza degli addetti alla realizzazione e alla gestione degli impianti e di sicurezza degli spettatori che fruiranno degli stadi in fase di operatività.

Per quanto concerne il primo aspetto, il Ministero ha richiamato con note del settembre 1988 e dell'aprile ed ottobre 1989 l'attenzione dei presidenti delle commissioni di collaudo sul rispetto delle norme in materia di prevenzione ed infortuni, invitandoli altresì a trasmettere le verifiche effettuate alla commissione di vigilanza.

Quest'ultima da parte sua ha sollecitato, ottenendone debito riscontro, il Ministero del lavoro in merito agli interventi ispettivi effettuati.

Questi possono essere riassunti in base ai dati di fonte lavoro a tutto il marzo del 1990 secondo lo schema seguente:

**PROSPETTO VISITE E SANZIONI  
ISPETTORI LAVORO CANTIERI MONDIALI**

	Aziende visitate	Violazioni riscontrate				Diffide	Sanz.	Rapporti A. G.
		Rapp. lavoro	Prevenz. infortuni	Norme app.	Totali			
Sett. 89/febb. 90 ..	875	1.046	1.505	134	2.685	589	670	1.301
Marzo '90 .....	528	87	258	33	378	282	82	120
<b>Totali ...</b>	<b>1.403</b>	<b>1.133</b>	<b>1.763</b>	<b>167</b>	<b>3.063</b>	<b>871</b>	<b>752</b>	<b>1.421</b>

Per quanto concerne invece il profilo della sicurezza degli spettatori nei 12 stadi mondiali, la commissione ha preso atto dell'emanazione del decreto del ministro dell'interno in data 25 agosto 1989 (in Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1989, n. 206), alla cui redazione hanno

*partecipato in fase di elaborazione in seno ad una apposita commissione di studio anche rappresentanti di questo Ministero; il decreto reca norme di sicurezza per la costruzione (norme che sono state rispettate, anche a seguito di perizie di variante, nella progettazione dei singoli stadi, salvo lo stadio di Genova per il quale sarà necessaria una deroga), nonché per la gestione degli impianti.*

*Sul tema della sicurezza durante ed in occasione degli incontri di calcio mondiale va aperta un'ampia parentesi.*

*La realizzazione della sicurezza, infatti, costituirà un punto cruciale dell'immagine italiana all'estero, anche perché costituente uno dei dati di base da cui prese le mosse la lettera di intenti dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Craxi relativamente all'affidamento all'Italia dell'organizzazione dei mondiali.*

*Fondamento della lotta alla violenza in occasione delle partite sarà l'attuazione del cennato decreto del Ministero dell'interno dell'agosto 1989.*

*Sono previsti TV a circuito chiuso, intervento di vigilanza di polizia, con transennamenti, preselezioni, incolonnamenti all'entrata e all'uscita dagli stadi e controlli in profondità degli spettatori. Saranno, ancora, utilizzati controlli dall'alto a mezzo di elicotteri.*

*Molti degli strumenti di questa sorta di accerchiamento di vigilanza saranno messi in atto anche per le sedi dei ritiri delle ventiquattro squadre partecipanti, con particolare cura per quelle che ospiteranno l'Italia, l'Argentina, l'Olanda, il Brasile e l'Inghilterra.*

*Sarà severamente impedito l'accesso negli stadi con oggetti contundenti e striscioni recanti scritte provocatorie.*

*Ulteriore e principale misura per scongiurare atti di violenza sarà quella della vendita dei biglietti per settori separati degli spalti alle opposte tifoserie (in tali sensi si è già organizzato il COL; e le forze dell'ordine saranno autorizzate a precontrollare i biglietti) e comunque mediante tagliandi numerati corrispondenti ciascuno ad un posto a sedere, con esclusione di fenomeni di affollamento: neppure la FIFA aveva chiesto tanto.*

*Saranno infine previsti servizi di emergenza sanitaria e di pronto soccorso, indiretta comunicazione con la viabilità esterna, per ogni settore degli stadi.*

*A tale sistema di garanzie si accompagnerà un'ampia organizzazione politico-amministrativa delle strutture preposte a combattere la violenza (in base ad un noto vertice tenutosi il 12 settembre dello scorso anno). Sono operativi tre livelli per la tutela della sicurezza:*

*un vertice occupato dai tre ministri dell'interno, del turismo e delle aree urbane;*

*un gruppo intermedio presso il COL presieduto da questo ministro e composto dai vertici della Lega calcio e del CONI, nonché dai dirigenti delle forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Finanza e SISDE);*

*in prima linea, due comitati: sul piano interno un gruppo composto da due magistrati — responsabili del settore sicurezza del COL —, da componenti delle tre polizie e dall'ufficio indagini della Federcalcio; sul piano internazionale ha già cominciato a lavorare il*

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

*SISDE, stabilendo opportuni e proficui rapporti con gli analoghi servizi degli altri paesi.*

*Tornando all'azione della commissione di vigilanza, questa ha potuto acquisire, attraverso la ricezione di apposite schede da parte delle commissioni di collaudo, i dati relativi allo svolgimento dei lavori e al costo degli stadi mondiali.*

*Per quanto concerne il problema dei costi, va formulata un'osservazione di carattere preventivo e generale: l'aumento indiscriminato dei costi delle opere pubbliche è un fenomeno generalizzato e più volte denunciato dalla Corte dei conti, ma nei confronti del medesimo non sembra essersi creata una sensibilità tale da indurre il legislatore ad adottare i provvedimenti indispensabili a contenerlo in misura accettabile: sicché il fenomeno resta tuttora fuori di ogni controllo.*

*Rimanendo alla valutazione concreta dei singoli dati di lievitazione, si può descrivere il fenomeno con lo specchio riassuntivo immediatamente sotto esposto (a fianco delle singole città le due cifre indicate si riferiscono al costo di partenza e a quello previsto alla data dei primi di maggio 1990):*

Torino	mld. 60	mld. 60	<i>Il concessionario ha in realtà richiesto l'importo di 134,5 mld., ma di tale dato la commissione non ha ancora preso atto, dovendosi procedere alla valutazione delle riserve.</i>
Milano	mld. 90	mld. 124,5	
Verona	mld. 21	mld. 34	
Udine	mld. 9	mld. 12	<i>Nel dato non sono comprese le opere infrastrutturali: se queste fossero state aggiunte si avrebbe un dato iniziale di mld. 19,5 ed uno finale di mld. 26,4.</i>
Genova	mld. 43	mld. 58	<i>Il dato finale di Genova potrebbe lievitare di ulteriori mld. 4 per effetto di richieste (riserve) dell'appaltatore.</i>
Bologna	mld. 31	mld. 40,5	
Firenze	mld. 66	mld. 82	
Roma	mld. 80	mld. 183,5	<i>Il dato finale di Roma potrebbe salire a mld. 225 a causa delle riserve dell'appaltatore.</i>
Bari	mld. 114	mld. 125	
Palermo	mld. 25,5	mld. 36,5	
Napoli	mld. 118	mld. 139	
Cagliari	mld. 19	mld. 26	<i>Il comune di Cagliari ha previsto nel progetto (con l'autorizzazione del Ministero) anche la spesa per le infrastrutture, per cui il dato iniziale aumenta a mld. 23.</i>

*È da notare che il quadro di riferimento iniziale è quasi sempre mutato rispetto alle previsioni. Salvo a tornare più oltre sulle ragioni di simile lievitazione, deve essere chiaro che il finanziamento previsto nella legge 65 non è stato incrementato e che i comuni (o il CONI) hanno provveduto a ricercare ed ottenere autonomamente le necessarie fonti di approvvigionamento per corrispondere agli aumenti di costo.*

*Dai chiarimenti forniti dalle amministrazioni interessate, risulta che le motivazioni più comuni degli incrementi di spesa sono le seguenti:*

*a) difficoltà iniziali nella progettazione esecutiva (dovute ai brevi termini concessi ai progettisti), le quali hanno imposto numerose varianti suppletive in successione;*

*b) necessità di far fronte a successive richieste del COL riguardanti, in generale, gli impianti tecnologici degli stadi;*

*c) esigenza di affrontare situazioni ambientali non prevedibili;*

*d) necessità di ottimizzare le finiture e/o ridurre i futuri oneri manutentivi;*

*e) questioni riguardanti il dibattito locale sulla necessità di adattare gli stadi allo svolgimento anche di altri sport (per esempio lo stadio napoletano);*

*f) adeguamento dei progetti alle norme di sicurezza dettate con il sopravvenuto decreto del Ministero dell'interno 25 agosto 1989 su accennato.*

*Possono essere segnalate inoltre alcune situazioni particolari. Nel caso di Torino l'incremento di costo, in misura così notevole, appare auspicato unicamente dal soggetto concessionario, ma il comune contesta detta lievitazione e la commissione di collaudo, come annotato nella scheda suesposta, si deve ancora pronunciare sulle riserve iscritte e sulla documentazione tecnico-contabile di supporto.*

*Vi è poi il caso di Roma, nel quale si sono dovute superare, fra le altre circostanze:*

*dapprima, la vicenda della copertura (sostituzione, a seguito dell'intervento del Ministero dei beni culturali, del sistema a piloni di cemento con una tensostruttura con trave di bordo reticolare metallica, il tutto con un maggior onere di circa 44 miliardi, a salvaguardia del rispetto ambientale della collina di Monte Mario;*

*poi, quella del rifacimento della tribuna Monte Mario, con un maggior onere di circa 31 miliardi di lire (sia pure comprendente vari altri lavori di sistemazione e potenziamento), rifacimento ampiamente giustificato in base a tutti i giudizi tecnici (collaudatore statico, direttore dei lavori e ufficio progettazione CONI), in quanto, una volta riscontrato il degrado delle armature longitudinali e trasversali e delle strutture di sostegno, si è rivelata più vantaggiosa e sicura, in termini di funzionalità e di durata, la scelta dell'integrale demolizione e ricostruzione della tribuna a paragone con quella di un suo risanamento strutturale; quest'ultima ipotesi avrebbe, infatti, previsto tempi lunghi,*

*spese di un ordine di grandezza analogo a quelle per il rifacimento e interferenze tra tipi estremamente diversi di attività costruttive sulla stessa zona dei lavori.*

*In ogni caso occorre ricordare che il costo complessivo di mille miliardi circa, che risulterà speso alla fine dell'operazione, sarà comunque proporzionalmente inferiore a quello di opere similari eseguite all'estero (750 miliardi per lo stadio di Riad o circa 200 miliardi per un solo palazzetto dello sport a Parigi) e che alla fine dei giochi resterà per il calcio e per lo sport italiano un grande patrimonio costituito da 12 stadi modernissimi, confortevoli e studiati contro la violenza anche grazie ai posti numerati e agli strumenti tecnologici di controllo audiovisivo.*

*In ordine ad una possibile preoccupazione per danni all'ambiente provocati dalle costruzioni, deve rilevarsi che la progettazione degli impianti è stata particolarmente curata sotto il profilo ambientale. Problemi sono sorti, ma sono stati risolti come già si è accennato, essenzialmente soltanto per lo stadio Olimpico.*

*Inoltre il nuovo stadio barese ha prospettato questioni di interferenza con un ipogeo ebraico; ma pure tali aspetti sono stati superati con recenti varianti di salvaguardia, naturalmente anch'esse incrementative dei costi.*

\* \* \*

*Ultima, ma certo non meno importante, questione da affrontare è quella del timore di possibili ritardi nella consegna e nel conseguimento dell'agibilità delle opere sportive in tempo utile per lo svolgimento dei mondiali.*

*Il Governo in proposito ritiene di potere sostanzialmente smentire simili preoccupazioni.*

*È possibile al riguardo tracciare la seguente situazione riassuntiva (secondo fonti di provenienza comunale o dai presidenti delle commissioni di collaudo ricevute nelle vie brevi, in pochi casi per la verità confortate da uno scritto via fax, alla data del 17 maggio 1990).*

#### **B A R I**

*Consegna al COL intervenuta il 15 maggio. Certificazione di agibilità in corso, per la quale sarebbero stati superati gli ultimi problemi concernenti talune condizioni di sicurezza di cui al decreto ministeriale del Ministero dell'interno 25 agosto 1989.*

#### **B O L O G N A**

*Consegna al COL avvenuta nei termini. Agibilità in corso.*

#### **C A G L I A R I**

*Consegna al COL intervenuta nel corrente mese di maggio. Agibilità rilasciata di volta in volta, salvo ammissione finale definitiva per la quale non dovrebbero sorgere problemi.*

**FIRENZE**

*Idem come Cagliari.*

**GENOVA**

*Consegna al COL nei termini. Non ancora rilasciata agibilità per ragioni di sicurezza (recinzione oltre 30 metri, con interferenza rispetto alle carceri di Marassi che si trovano a 20 metri dallo stadio: necessiterà una deroga da parte del Ministero dell'interno).*

**MILANO**

*Consegna al COL il 15 maggio. Agibilità prevista senza preoccupazioni.*

**NAPOLI**

*Consegna prevista entro il 30 maggio. Ovviamente l'agibilità interverrà successivamente.*

**PALERMO**

*Consegna al COL avvenuta (lavori ultimati il 30 aprile 1990). Deve essere rilasciato il certificato di collaudo statico, al quale è subordinata l'agibilità.*

**ROMA**

*Consegna prevista per il 31 maggio. Agibilità prevista per i giorni successivi.*

**TORINO**

*Tutto in regola (consegna e agibilità).*

**UDINE**

*Consegna prevista per la fine di maggio, d'accordo con il COL. L'agibilità sarà praticamente contestuale. (I lavori dello stadio risultano essenzialmente terminati da parecchio tempo).*

**VERONA**

*Tutto in regola (consegna e agibilità).*

**N.B.:** *Situazione al 17 maggio 1990, ore 12.*

\* \* \*

*In conclusione il mondiale non sarà soltanto una manifestazione sportiva di rilievo, ma anche una grande occasione concessa all'Italia per la promozione della propria immagine.*

*Dal giugno al luglio di quest'anno attraverso i 15 miliardi di audience televisiva previsti dagli esperti ed attraverso un numero estremamente maggiore di lettori di giornali il messaggio lanciato dal nostro paese toccherà gran parte della popolazione mondiale.*

*In termini di comunicazione, la coppa del mondo di calcio offrirà quindi all'Italia il momento di promozione più valido di questo scorcio*

*di secolo, posto che i mondiali, secondo statistiche ufficiali, superano le Olimpiadi grazie ad una programmazione distribuita su quattro settimane, invece che su due, e grazie alla circostanza che i giochi saranno svolti con ritmi non incalzanti e con diverse giornate di riposo, sicché le 52 partite consentiranno ampio spazio ad una informazione sociale e di costume vasta ed approfondita.*

*In definitiva il Governo ritiene che i prossimi mondiali, pur con i deprecati fenomeni di vario genere che li hanno interessati, non costituiranno una semplice questione di affari, né un'occasione per dimostrare una pretesa vocazione del paese al ritardo, allo spreco ed alla insicurezza, ma una grande opportunità di miglioramento delle infrastrutture nazionali (che non venivano poste in cantiere in sostanza dall'epoca delle grandi opere autostradali), nonché di mostra del marchio Italia, che certamente sarà in grado di rappresentare al mondo intero le proprie capacità di fantasia ed efficienza.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:  
Muratore.

**POLI BORTONE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 1° aprile 1967 reg. c.c. 22/1/68 5/ 176 il signor Antonio Greco, nato a Novoli il 10 ottobre 1922, è stato collocato dal 30 gennaio 1966 nel ruolo ordinario del personale statale delle scuole medie statali con l'attribuzione dell'ex coefficiente 159, stipendio annuo lordo di lire 661.000 (registrato dalla Corte dei Conti il 16 giugno 1974);

con decreto del Provveditore di Lecce n. 1213 del 7 luglio 1986 registrato dalla Corte dei Conti in data 7 febbraio 1987 reg. 6 fg. 159, con decorrenza 5 marzo 1985 veniva attribuito al Greco il livello IV, classe 6<sup>a</sup> e lo stipendio annuo lordo di lire 6.300.000;

successivamente, con l'apertura della partita provvisoria di spesa fissa, è stato attribuito il livello IV classe VII;

il decreto della Direzione Generale del Ministero della pubblica istruzione (in data 19 gennaio 1987) relativo al trattamento economico, a seguito dell'inquadramento nel ruolo della carriera esecutiva del personale non docente ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 270 del 1982 gli

attribuisce con decorrenza 1° giugno 1986 la classe 3<sup>a</sup> con lo stipendio di lire 5.192.000;

l'ultimo comma dell'articolo 51 recita testualmente: « Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento »;

il Provveditore di Lecce, con nota del 5 novembre 1987 diretta alla Direzione Provinciale del Tesoro, alla Ragioneria Provinciale dello Stato ed allo stesso signor Antonio Greco, modificando un provvedimento precedente, ribadisce che l'ultimo stipendio lordo spettante al Greco corrisponde al livello 4° classe 3<sup>a</sup>, scatti 0, ammontante a lire 5.907.000, oltre ad altri benefici;

è evidente che al Greco sono stati erroneamente sottratti i benefici di legge sia *ex lege* (cf. Sezione di Controllo della Corte dei Conti, adunanza del 14 aprile 1988, deliberazione n. 1931 secondo la quale « in sede di ricostruzione organica vanno computati nella anzianità effettiva i periodi connessi alla concessione dei benefici combattentistici *ex* articolo 1 legge n. 336 del 1970, anche se fruiti in precedenza in qualifica o livello diverso da



quello di inquadramento alla data della ricostruzione economica stessa »), sia *ex lege* 70, articolo 51 —:

se non ritenga che vada urgentemente riesaminato il decreto di inquadramento del signor Antonio Greco, riconoscendo a quest'ultimo tutti i benefici di legge.

Tanto in considerazione anche del fatto che al signor Greco, andato in pensione il 1° novembre 1987, la Direzione Provinciale del Tesoro di Lecce ha richiesto il pagamento di un debito allo Stato di lire 8.703.510, che, ovviamente, risulterebbe assai gravoso oltre che oggettivamente iniquo. (4-20221)

**RISPOSTA.** — *Premesso che tutti gli atti, relativi ai citati passaggi di carriera ed ai conseguenti riconoscimenti di servizio, risultano essere stati correttamente eseguiti e registrati dalla Corte dei conti, come fatto presente dal provveditore agli studi di Lecce, si chiarisce che il recupero di cui trattasi si è reso necessario in quanto, dopo la data del 10 settembre 1982 — cui risale il passaggio del signor Greco nel ruolo dell'ex carriera esecutiva di questa amministrazione — la scuola media Cezzi di Novoli, presso la quale il predetto prestava servizio, continuò erroneamente a corrispondergli il trattamento economico in base alle specifiche norme, all'epoca previste per gli ex applicati di segreteria delle scuole, in attesa che fosse emesso, da parte del ministero, il prescritto provvedimento formale.*

*Tale errore comportò, in effetti — come si rileva dal modello provvisorio all'epoca approntato dalla scuola ed i cui dati furono poi comunicati alla direzione provinciale del Tesoro — l'attribuzione di emolumenti maggiori rispetto a quelli dovuti, oltre all'indebita valutazione, ai fini giuridici ed economici, di anni 4, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970 — che già erano stati riconosciuti nella carriera inferiore e, precisamente, nell'ex qualifica di bidello — ed anni 2 di servizio non di ruolo, sempre relativi a quest'ultima qualifica.*

*L'anzidetto modello recante la data del 19 gennaio 1984, proprio in quanto redatto*

*in via provvisoria non escludeva, peraltro, la possibilità di futuri conguagli (negativi o positivi) tanto che l'interessato lo sottoscrisse per presa visione ed a titolo di incondizionata autorizzazione per l'eventuale recupero di somme indebitamente corrisposte.*

*Ed in effetti siffatto recupero è stato ritenuto necessario, come dianzi premesso, dalla competente direzione provinciale del Tesoro, sulla base della ricostruzione di carriera operata, nei confronti del signor Greco, prima con il decreto del provveditore agli studi di Lecce, n. 1213 del 7 luglio 1986 e poi con il decreto ministeriale del 19 gennaio 1987.*

*Al momento la questione rimane, ad ogni modo, sub iudice, tenuto conto che, avverso la comunicazione relativa al recupero di cui trattasi, l'interessato ha proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) di Lecce, il quale, con ordinanza n. 1455/89 del 9 novembre 1989 ha accolto l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato.*

*Con lo stesso ricorso e con separato ricorso straordinario al Capo dello Stato, il signor Greco ha impugnato anche il mancato riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera dei benefici previsti a favore degli ex combattenti dall'articolo 1 della legge n. 336 del 1970.*

*Si osserva, a tale proposito, che i benefici in parola, essendo già stati attribuiti a domanda nella precedente carriera ausiliaria non avrebbero potuto essere reiterati nella nuova carriera, stante il tassativo divieto sancito dall'articolo 3 — comma 3 — parte seconda della legge 9 ottobre 1971 n. 824, il quale, ribadendo il dettato già espresso nell'articolo 1 — comma 1 — della predetta legge n. 366 del 1970 (secondo cui gli stessi benefici possono essere chiesti una sola volta nella carriera di appartenenza), espressamente dispone che ciascun beneficio può essere, peraltro, goduto una sola volta.*

*Tale divieto, cui l'amministrazione ha ritenuto nel caso specifico di attenersi, risulta essere stato più volte confermato anche dalla sezione di controllo della Corte dei conti.*

Quanto, infine, alla preoccupazione espressa all'ultimo punto dell'interrogazione, si fa intanto presente che l'avvocatura generale dello Stato non ha ritenuto di proporre appello avverso l'ordinanza con la quale il TAR di Lecce ha disposto il recupero del debito dovuto dal signor Greco nei confronti dell'erario.

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

**POLVERARI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Brivio funziona, nel corrente anno scolastico, una scuola elementare con 13 classi così suddivise: nel capoluogo Brivio n. 8 classi e nella sede staccata di Beverate (sezione di Brivio), n. 5 classi;

la ordinanza ministeriale n. 40 del 26 febbraio 1990 detta norme relative al piano di razionalizzazione della rete scolastica;

il provveditorato agli studi di Como, per effetto della normativa citata, ha disposto per l'anno scolastico 1990/1991 il funzionamento delle sole classi 2, 3, 4, 5 nella scuola di Beverate e, in quella di Brivio, oltre a quelle già esistenti, l'istituzione di due classi prime;

la mancata conferma della 1ª classe a Beverate porterebbe ad una contrapposizione frontale fra tutti i genitori interessati di Brivio e Beverate e che tale scontro avrebbe effetto negativo sugli alunni e sull'intera popolazione —:

se non ritenga opportuno, nel prossimo anno scolastico 1990/1991, disporre in deroga alla circolare ministeriale stessa, lasciando invariata la situazione scolastica con le due sedi a Brivio con 8 classi e a Beverate con 5 classi. (4-19379)

**RISPOSTA.** — *L'accorpamento delle scuole elementari di Brivio e di Beverate (Como) nella sede di Brivio, richiesto dalla direttrice didattica del circolo di Robbiate*

*era stato oggetto di valutazione da parte del provveditore agli studi di Como già nei decorsi anni scolastici. L'ispettore incaricato di verificare la possibilità di unificare le due scuole aveva espresso parere favorevole all'accoglimento a decorrere dall'anno scolastico 1989-90.*

*Tenuto conto, tuttavia delle perplessità manifestate dai genitori, il medesimo provveditore ha ritenuto opportuno rinviare l'operazione all'anno scolastico 1990/91 al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.*

*Una seconda visita ispettiva, disposta in data 27 ottobre 1989 ha confermato l'opportunità di accorpare i due plessi allo scopo di dare alla scuola un assetto pedagogicamente più funzionale.*

*A partire dall'anno scolastico 1990/91 è stato quindi autorizzato, nella frazione di Beverate, il funzionamento delle sole classi già attivate nei decorsi anni scolastici.*

*La graduale soppressione del plesso consente infatti di salvaguardare la continuità didattica degli allievi già frequentanti e di dare all'amministrazione comunale l'opportunità di organizzare adeguatamente il servizio di trasporto degli allievi.*

*I 12 allievi di prima, della frazione di Beverate, sono stati inseriti in una prima classe della scuola elementare di Brivio capoluogo ove sono state costituite 2 prime classi per un totale 41 allievi.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.

**PROCACCI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che i gruppi animalisti di Verona, a fronte della incuria ed illegalità in cui versa il canile municipale, dal 14 di aprile occupano pacificamente la struttura senza che tale atto di civile militanza abbia sortito alcun effetto, anzi facendosi scudo di ciò le autorità sanitarie hanno sospeso l'erogazione di tutti i servizi all'interno del canile, servizi che il Comitato di occupazione ha più volte comunicato di consentire con la sola esclusione delle soppressioni. Difatti gli occupanti intendono in tal modo denunciare la continua pratica

delle soppressioni degli animali accalappiati, circa 370 nell'anno in corso, nonostante che dal 1987 sia in vigore una legge regionale che le vieta e che sostituisce a questo incivile metodo di controllo del randagismo altre forme quali il tatuaggio e l'anagrafe canina che, peraltro, oggi sono elementi qualificanti della proposta di legge pendente in Parlamento —

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro affinché cessi l'illegale interruzione dei servizi resi dal canile municipale di Verona e sia data piena attuazione alla legge regionale cosiddetta Burro del 1987. (4-19523)

*RISPOSTA.* — *L'ex canile municipale di Verona, oggi multizonale, svolge attualmente le funzioni per esso previste dalla legge, estese all'intero territorio provinciale.*

*È vero, tuttavia, che esso, per essere dotato soltanto di 15 box per il ricovero e la custodia dei cani randagi catturati, non può certo dirsi adeguato alle reali esigenze della zona di pertinenza.*

*Per questo è da tempo in corso di progettazione un altro canile, ben più ampio e funzionale, la cui realizzazione risulta già garantita da un apposito stanziamento regionale.*

*Resta il fatto obiettivo che l'attuale, eccessivo grado di occupazione di tale struttura sanitaria non permette o, quantomeno, rende assai difficile assicurare con regolarità il servizio relativo alla cattura dei cani randagi a norma degli articoli 84 ed 85 del vigente regolamento di polizia veterinaria (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320), come pure di assolvere i paralleli compiti connessi alle varie segnalazioni rivolte al presidio sanitario multizonale dai sindaci della provincia, con richiesta di garantire la cattura dei cani randagi vaganti nel rispettivo territorio comunale.*

*Del tutto distinto e diverso è il problema, prospettato nell'interrogazione, della soppressione degli animali catturati, misura, quest'ultima, prevista dal summenzionato articolo 85 del regolamento di polizia veterinaria, che non è stato ancora modifi-*

*cato come tale né avrebbe potuto subire innovazioni dalla legge regionale n. 48 del 1987.*

*Ciò non ha impedito, tuttavia, agli amministratori comunali interessati, sensibili alle richieste più volte avanzate dalle organizzazioni animaliste, di adottare — per quanto consentito — soluzioni atte a favorire la sopravvivenza dei cani. Infatti, il comune di Verona, su parere favorevole della propria unità socio-sanitaria, con deliberazione consiliare n. 569 del 9 novembre 1989 ha deliberato di prolungare il periodo di custodia degli animali catturati da tre giorni (come inizialmente previsto dal più volte citato articolo 85 del regolamento di polizia veterinaria) ad almeno 5 giorni, ovviamente nei limiti della potenzialità ricettiva della struttura.*

*Dal canto suo, la legge regionale n. 48 del 1987 sta man mano trovando completa attuazione nel territorio della regione ed in questo senso va ricordato che il competente assessorato regionale alla sanità ha impartito specifiche direttive a tutte le unità locali socio-sanitarie sulle modalità di attuazione dell'anagrafe canina e del relativo tatuaggio, prevedendo che quest'ultimo possa essere praticato sia dai servizi veterinari pubblici sia dai veterinari liberi professionisti autorizzati, con i quali è già stata stipulata un'apposita convenzione.*

*Per questo, non a caso, risulterebbe che numerose unità sanitarie abbiano già iniziato le operazioni di tatuaggio.*

*Merita, infine di essere segnalata, una recente iniziativa sperimentale che, in vista di una possibile identificazione elettronica dei cani, prevede l'impiego di microchips sottocutanei e di lettori ottici.*

*Non v'è dubbio che le iniziative e la mobilitazione dei gruppi animalisti locali abbiano avuto il merito di una crescente sensibilizzazione delle autorità competenti, indotte a studiare ed a perseguire ogni possibile soluzione ai problemi derivanti dall'inadeguatezza del canile multizonale.*

*In tal modo, dopo una prolungata serie di contatti e di incontri, risulta che il 25 giugno 1990 è stata finalmente raggiunta un'intesa globale fra le unità sanitarie di Verona e la locale sezione della lega per la*

*difesa del cane, con idonee soluzioni concordate sia per la gestione del canile, anche attraverso forme di collaborazione degli animalisti per la tutela complessiva dei cani ricoverati sia per la disponibilità di maggiori spazi, nei quali ricoverare gli animali in esubero, sì da poterne prolungare la sopravvivenza in attesa dell'auspicata adozione.*

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Bruno.

RONCHI, RUSSO FRANCO e TAMINO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

da notizie stampa si è appreso che la morte del ricercatore del CNR Giuseppe Salvo, avvenuta in Somalia tra il 17 ed il 18 giugno nelle camere di sicurezza della caserma della seconda brigata motorizzata somala, non è da attribuire a suicidio ma ad un omicidio;

appare chiaro che i responsabili di tale atto sono da ricercare all'interno delle forze armate somale, che in passato sono state addirittura addestrate dalle forze armate italiane;

le reazioni diplomatiche italiane sono state a dire il vero deboli e confuse, oltre che limitate sul solo piano formale —:

se risponde al vero che appartenenti alle forze armate somale sono stati addestrati all'interno di istituzioni delle forze armate italiane, ed anche con compiti di ordine pubblico;

se tale attività di collaborazione sta attualmente proseguendo;

se non ritengono opportuno intraprendere azioni di protesta non solo a livello formale, ma anche concreto, avvalendosi ad esempio della nuova normativa sull'esportazione di materiali d'armamento che prevede il blocco di tale tipo di commercio verso paesi che violino i diritti umani;

se non ritengono che l'uccisione di un cittadino italiano all'interno di un car-

cere non sia da interpretare come violazione dei diritti umani e della persona.

(4-20404)

RISPOSTA. — *Il Governo italiano ha seguito con attenzione e preoccupazione gli sviluppi della situazione in Somalia nell'ultimo periodo ed è intervenuto, con passi ufficiali effettuati sia a Roma sia a Mogadiscio anche al più alto livello, per protestare per l'uccisione di Giuseppe Salvo. Con tali interventi sono state inoltre fermamente sollecitate indagini immediate, volte all'accertamento delle responsabilità ed alla esemplare punizione dei colpevoli. Nelle scorse settimane è stato formalmente incriminato per l'omicidio un colonnello somalo.*

*I militari delle forze armate straniere — tra cui quelle somale — sono ammessi alla frequenza di corsi presso enti ed istituti delle forze armate italiane ai sensi della legge 3 dicembre 1970 n. 995. Le ammissioni avvengono nel rispetto di una regolamentazione che tra l'altro stabilisce che i frequentatori stranieri seguano i programmi di studio previsti per il personale italiano, ma che gli stessi possano essere dispensati dal partecipare ad attività di interesse esclusivamente nazionale.*

*Per quanto riguarda infine le delegazioni italiane di assistenza tecnico-militare in Somalia, si ricorda che — su decisione del Governo italiano — esse sono state ritirate nelle settimane scorse.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Agnelli.

RONZANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il signor Marino Coppa, nato a Masino Visconti (NO), residente a Biella (VC) in via Sabadell 4, titolare di pensione di guerra di 2<sup>a</sup> categoria, ha inoltrato domanda di aggravamento in data 30 agosto 1988;

il 2 giugno 1989 è stato sottoposto a visita medica a Torino, presso la competente commissione. nel corso della quale

gli è stata riscontrata una « sindrome post flebitica sx inveterata di media gravità » dipendente da cause di servizio;

al termine di tale visita medica, essendo stato riconosciuto l'aggravamento, è stato proposto per l'ottava categoria;

la pratica è all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra —

se, in considerazione del tempo trascorso e dell'esito della visita medica cui l'interessato è stato sottoposto, non ritenga di dover intervenire per sollecitare una rapida definizione della pratica.

(4-20115)

**RISPOSTA.** — *A seguito della visita collegiale cui è stato sottoposto l'interessato presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino in data 16 maggio 1989, è stato richiesto un parere tecnico-sanitario alla commissione medica superiore in merito alla interdipendenza dell'infermità flebitica da quelle già pensionate. Il suddetto organo sanitario in data 30 giugno 1990 ha espresso parere favorevole e in data 12 luglio 1990 è stata emessa determinazione n. 3578629 concessiva di pensione di seconda categoria a decorrere dal 1° settembre 1988.*

*Tale provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione — ai sensi dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 — per la prescritta approvazione.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

**RUSSO SPENA, ARNABOLDI, CIPRIANI, ANDREIS, RONCHI, TAMINO e RUSSO FRANCO.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il 24 aprile 1990 è stato ucciso il dottor Kazem Rajavi, rappresentante della resistenza iraniana in Svizzera;

le stesse autorità giudiziarie elvetiche hanno ufficialmente affermato che nell'uccisione di Rajavi è coinvolto il ser-

vizio segreto di Teheran, e che almeno 13 agenti iraniani, che viaggiavano con passaporto di servizio, hanno preso parte, a vario titolo, all'attentato terroristico;

la situazione dei diritti umani in Iran ha raggiunto livelli allarmanti e non più tollerabili. Appare, a tal proposito, sinceramente inverosimile il recente rapporto della Commissione dei diritti umani dell'ONU secondo la quale vi sarebbe un miglioramento delle condizioni di vita dei prigionieri politici e più in generale della popolazione. Risulta, invece, agli interroganti che negli ultimi mesi si è registrato un aumento degli atti terroristici contro gli oppositori all'estero mentre all'interno dell'Iran si è intensificata la repressione;

la tragica catastrofe che ha colpito recentemente questo Paese, con migliaia di vittime provocate dal terremoto, obbliga i Paesi dell'Europa ad una attenzione particolare ai problemi interni all'Iran. Non può che preoccupare da questo punto di vista l'istituzione, nelle zone terremotate, di veri e propri « tribunali ambulanti », con il compito di reprimere sul nascere ogni eventuale ribellione o protesta delle popolazioni colpite —

quali atti intenda compiere il Governo nei sei mesi della Presidenza italiana della CEE in merito alla tormentata situazione iraniana e, in particolare, quali azioni e pressioni intenda effettuare per far sì che i diritti umani siano tutelati e rispettati;

se non ritenga, a tal proposito, di muoversi in sede ONU affinché la Commissione dei diritti umani dell'ONU affidi il mandato ad un nuovo relatore e affinché in questa Commissione partecipi a pieno titolo un rappresentante della opposizione iraniana. (4-20691)

**RISPOSTA.** — *Solo nell'autunno dello scorso anno, in occasione della penultima sessione dell'assemblea generale dell'ONU, il governo iraniano ha accettato di ricevere la visita del relatore speciale della commissione per i diritti dell'uomo, Galindo Pohl nominato fin dal 1984 dal competente or-*

gano delle Nazioni unite al fine d'indagare sulla situazione umanitaria in Iran.

Recatosi in tale paese nel febbraio del corrente anno, il relatore speciale non è stato autorizzato a trattenersi oltre otto giorni. A conclusione, egli ha presentato il suo rapporto alla 46ma sessione della commissione dei diritti dell'uomo a fine febbraio. Dal rapporto, redatto in tempi brevi dopo una visita di durata obiettivamente insufficiente, emerge una valutazione che, pur temperando alcuni rilievi critici mossi all'indirizzo dell'Iran, mette in luce il carattere ancora ampiamente insoddisfacente della situazione.

Nelle conclusioni, lo stesso relatore fa stato della necessità di un supplemento d'indagine che gli consenta ulteriori approfondimenti. Tale esigenza è stata recepita dalla commissione nella risoluzione approvata per consenso l'8 marzo scorso, laddove, prendendosi atto del rapporto del relatore speciale e del carattere sostanzialmente interlocutorio delle sue conclusioni, si richiama la opportunità che egli torni in Iran per il proseguimento dell'indagine.

In tale contesto, appare evidente la natura preliminare della ricognizione effettuata, restandosi in attesa di una necessaria, più approfondita, ulteriore verifica della situazione onde giungere a conclusioni meglio definite.

Alla luce di quanto precede, prima di esprimere una valutazione finale sulla situazione dei diritti umani in Iran e sulla qualità della indagine svolta da relatore speciale — nominato, non si dimentichi, dal segretario generale delle Nazioni unite su proposta del presidente della CDU —, la comunità internazionale si riserva di esaminare la stesura del nuovo rapporto di Galindo Pohl al cui riguardo sarà funzionale la programmata seconda visita in Iran. Le autorità di Teheran hanno, in effetti, accettato il principio di una seconda missione la cui data è attualmente in via di definizione fra le parti.

Nel governo permane viva l'attenzione e la sensibilità — puntualmente esternate, peraltro, nelle sedi societarie e sul piano dei rapporti bilaterali — per il rispetto e la tutela dei diritti umani in Iran nonché l'at-

tesa che il relatore speciale possa proseguire e concludere le sue verifiche nel paese in condizioni da garantire l'obiettività del suo rapporto.

In qualità di presidente di turno della comunità europea, l'Italia intende svolgere, una volta reso pubblico il nuovo rapporto del relatore speciale, un attento esame a dodici delle conclusioni in esso esposte per poi promuovere quelle deliberazioni che meglio assicurino la salvaguardia dei diritti umani in Iran.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Lenoci.

SEPPIA. — Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che

il rettore dell'università di Chieti « G. D'Annunzio » è stato condannato dal tribunale di Teramo e, quindi, dalla corte d'appello dell'Aquila per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, commesso ai danni del suo predecessore;

contro di lui pende giudizio di appello a l'Aquila nei confronti della sentenza di primo grado, che lo ha assolto dal reato di interesse privato ipotizzato a proposito del concorso per un posto di carriera amministrativa dell'ateneo teatino, vinto dalla figlia del rettore stesso;

quest'ultimo è stato rinviato a giudizio insieme al direttore amministrativo dalla procura di Pescara;

il rettore stesso è stato denunciato per abuso d'ufficio dall'ex prorettore dell'ateneo, il quale ha segnalato alla magistratura le gravi irregolarità di gestione riscontrate;

l'ex prorettore dell'ateneo, per ritorsione contro la predetta denuncia, è stato sottoposto dal rettore a misure assolutamente inique con trattamento discriminatorio rispetto alla generalità della docenza —:

se sia a conoscenza di tale gravissima situazione:

quali misure intenda adottare, al fine di far cessare una situazione che vede il moltiplicarsi a carico del rettore di azioni penali, basate comunque su fatti socialmente e accademicamente disdicevoli, con disdoro dell'ateneo e soprattutto con il rischio di comportamenti amministrativi e gestione non imparziali e strumentalizzati in rapporto alle situazioni penali aperte. (4-20642)

**RISPOSTA.** — *Da notizie assunte presso le competenti Sedi è risultato che:*

1) — *vero risulta che il professore Uberto Crescenti è stato condannato dal tribunale di Teramo in data 14 novembre 1988, con sentenza confermata dalla corte d'appello de L'Aquila in data 12 febbraio 1990 per diffamazione a mezzo stampa, però non già nei confronti dei predecessori, ma unicamente nei confronti del precedente rettore, professore Aldo Bernardini, talché nella sentenza risulta stabilita la somma risarcitoria in favore di questi. Non risulta la menzionata circostanza di comportamenti non consoni alla dignità accademica e corre l'obbligo di rappresentare che la stessa sentenza è stata parimenti appellata in cassazione per cui la sentenza non è ancora definitiva.*

2) — *Il procedimento penale instauratosi presso il tribunale di Chieti per interesse privato in occasione di pubblico concorso vinto dalla figlia dello stesso professore Crescenti si è concluso con assoluzione in formula piena poiché il fatto non sussiste. La sentenza in questione è stata appellata dal pubblico ministero.*

3) — *Risulta, altresì, che il sostituto procuratore della Repubblica in Pescara ha chiesto il rinvio a giudizio del professore Crescenti per falso ideologico e, quindi, interesse privato per fatti inerenti la consegna di parte dei fabbricati, attuali sedi delle facoltà pescaresi.*

*Un'indagine ministeriale ha infine accertato la corretta procedura amministrativa seguita nell'acquisto e nella gestione delle consegne, nonché il notevole pregio di ordine tecnico ed architettonico del complesso immobiliare in parola.*

*Inoltre apposita commissione di collaudo, costituita dal capo del genio civile di Chieti e Teramo, dal consigliere della corte dei conti, dirigente la delegazione della Lombardia, dal direttore della MCTC di Chieti, dopo oltre dodici mesi di sopralluogo e verifiche tecnico — amministrative, nell'aprile u.s., ha rimesso atto di collaudo del complesso in questione, dal quale atto si evince, tra l'altro, che le cause dell'allagamento, lamentato dagli interroganti, siano da attribuirsi ai seguenti motivi: 1) eccezionalità dell'evento meteorico; 2) mancata realizzazione della recinzione e di adeguato sistema fognante delle aree esterne; 3) ridotta ricestività della fognatura comunale.*

*Dalle risultanze di collaudo e da quanto emerge dall'indagine ministeriale non si evince inadeguatezza e insalubrità della sede acquistata, come dichiarato nel documento ispettivo, bensì strutture adeguate alle esigenze universitarie, così come ampiamente attestato dall'Arch. Klaus Koenig, docente dell'università di Firenze.*

4) — *Non risulta sia stata presentata denuncia contro il rettore per abuso in atti d'ufficio, né risulta che lo stesso rettore abbia segnalato all'autorità giudiziaria e contabile un dato comportamento didattico di un unico docente, professore Scordamaglia.*

*Tale situazione è stata oggetto di una indagine amministrativa ministeriale eseguita da due dirigenti superiori di questa amministrazione, che ha rilevato irregolarità nelle attività didattiche del docente suindicato e che sono state portate a conoscenza, e delle autorità accademiche, e di questo ministero.*

*Pertanto questa amministrazione ha ritenuto di non dover adottare alcun provvedimento di ordine cautelativo in considerazione del fatto che le sentenze dell'autorità giudiziaria di cui alle premesse non sono divenute definitive e assunto la forma della res judicata.*

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Ruberti.

SERVELLO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che la nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha disputato il campionato del mondo di Megeve e Lione indossando maglie con la scritta ITALY, anziché ITALIA, a tutto petto;

se gli risulti che tali maglie siano state sponsorizzate gratuitamente da un'azienda finlandese;

se il CONI abbia autorizzato questa scritta che non ha precedenti nella storia dello sport nazionale italiano;

se non ritenga che questa iniziativa, diffusa in Eurovisione, sia stata lesiva dell'immagine dello sport azzurro;

se concordi nel giudizio che questo sconcertante episodio rappresenti un'ennesima dimostrazione di una gestione, quella del settore hockey della FISG, quanto meno discutibile. (4-19392)

RISPOSTA. — *La federazione interessata ha fatto presente di non aver deciso l'uso della predetta denominazione in inglese del nostro paese sulle maglie di gioco della nazionale italiana ai campionati mondiali di Hockey su ghiaccio di Megève e Lione.*

*Infatti, tutte le squadre partecipanti ai vari campionati europei o mondiali, che annualmente hanno luogo sotto l'egida della federazione Internazionale (I.I.H.F.), sono tenute a indossare divise di gioco fornite, per contratto ufficiale, dalla ditta finlandese Tackla, il cui marchio appare sui vari materiali. Ad ogni singola federazione spetta naturalmente il compito di approvare il modello e le combinazioni cromatiche.*

*Le maglie di gioco, confezionate in base alle misure, al nome dell'atleta ed ai numeri segnalati per tempo dalla federazione, la quale aveva richiesto la dicitura Italia, furono messe a disposizione delle rappresentative solo alcune ore prima dell'inizio del primo incontro in programma il 23 marzo 1990 alle ore 16,30 allo stadio di Lione.*

*I dirigenti della federazione si resero immediatamente conto dell'errore ed elevarono*

*vibranti proteste al rappresentante della ditta concessionaria, ma si trovarono nella assoluta impossibilità di rimediare, in quanto non erano disponibili altre divise.*

*Non rimaneva pertanto che utilizzare quanto disponibile, oppure rinunciare ai mondiali.*

*Per completezza d'informazione si fa presente che analogo inconveniente si è ripetuto anche a danno di alcune altre nazionali partecipanti.*

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo: Muratore.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra (posizione n. 492673) intestata a Laura Filomena Di Loreto (collaterale), nata a Vittorito il 15 ottobre 1908 e residente in Popoli (Pescara), nei confronti della quale è stato predisposto schema di provvedimento concessivo, trasmesso con elenco n. 1468659, in data 13 settembre 1988, al comitato di liquidazione, per i prescritti adempimenti. (4-16934)

RISPOSTA. — *Con istanza prodotta il 9 novembre 1982, la signora Laura Filomena Di Loreto chiese trattamento pensionistico di guerra in qualità di collaterale dell'ex militare Di Loreto Donato.*

*Analoga istanza venne presentata successivamente, in data 4 ottobre 1983, da altra collaterale, Di Loreto Maria.*

*Ai sensi dell'articolo 57, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 — articolo successivamente in parte abrogato dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656 — tre i collaterali del militare deceduto a causa della guerra, la pensione si divideva in parti uguali e, quando cessava il diritto di alcuni di essi, la relativa quota si consolidava per intero nei superstiti.*

*In data 7 settembre 1988 era stata pertanto emessa, nei confronti della signora Di Loreto Laura Filomena, la determinazione direttoriale numero 1468659, che però non*



ha avuto corso in quanto il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra, in sede di approvazione, ha ritenuto necessario effettuare ulteriori accertamenti sanitari nei confronti della compartecipe Maria.

A seguito della cennata deliberazione, in data 12 febbraio 1990 è stata emessa, in favore della signora Laura Filomena, la determinazione direttoriale n. 1493831, concessiva del richiesto trattamento economico di guerra nella misura intera dal 1° dicembre 1982 al 31 ottobre 1983 e nella misura cautelare della metà dal 1° novembre 1983 in poi, per eventuale compartecipazione della sorella Maria.

Con tale determinazione si è inoltre fatta riserva di ulteriore provvedimento, non appena definita la fase istruttoria relativa agli accertamenti sanitari nei confronti della succitata collaterale Maria, accertamenti che sono attualmente in corso presso la commissione medica del consolato di Italia in Toronto (Canada).

La già citata determinazione n. 1493831, approvata dal comitato di liquidazione per le pensioni di guerra nella seduta del 6 marzo 1990, è stata trasmessa, con elenco n. 7 del 7 giugno 1990, alla competente direzione provinciale del tesoro di Pescara, per l'esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Bubbico.

SOSPURI. — Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Giovanni Solaroli, dipendente del comune di Vasto (CH), nato a Faenza il 28 agosto 1928 e residente in Vasto, nonché quali iniziative ritengano di dover adottare al fine di sollecitarne l'iter, atteso che la pratica stessa fu attivata dall'interessato con domanda inoltrata alla CPDEL e alle sedi INPS di Ravenna, La Spezia e Chieti, fin dal 22 ottobre 1986. (4-17251)

RISPOSTA. — A seguito di presentazione della domanda del signor SOLAROLI Giovanni pervenuta il 5 maggio 1989 e alla

quale è stato attribuito il n. 767882, quest'amministrazione in data 15 giugno 1990 ha chiesto alle sedi INPS di Ravenna e di Chieti, ognuna nell'ambito della propria competenza, di trasmettere i prospetti dei contributi che risultano versati presso quelle gestioni per i periodi richiesti.

Con successiva ministeriale del 1 agosto 1990 è stato, inoltre, chiesto al comune di Vasto di inviare copia autenticata della pagina di acquisizione al protocollo nonché della raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale fu spedita la domanda del 22 ottobre 1986, non risultando pervenuta, agli atti di questa amministrazione, alcuna domanda di ricongiunzione ex lege 29 anteriore a quella del 5 maggio 1989.

Si assicura, comunque, l'interrogante che quest'amministrazione, non appena in possesso dei documenti predetti, provvederà a mezzo procedura meccanografica alle operazioni di liquidazione sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

TADDEI e BULLERI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la legge n. 482 del 1988 detta norme relative ad una nuova disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato;

tali norme avrebbero dovuto colmare le lacune rispetto al campo di applicazione — lasciate aperte da altre disposizioni legislative e soprattutto dalla legge n. 29 del 1979;

alcuni dipendenti della comunità montana Val di Cecina — Pisa (i signori: Degli Innocenti, Gabellieri, Ghilli e Barberini) hanno da molto tempo inoltrato alla CPDEL domanda di ricongiunzione di periodi contributivi, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 29 del 1979, per il servizio prestato presso il consorzio di bonifica Val d'Era di Volterra, soppresso

con legge regionale n. 11 del 2 marzo 1976;

la richiesta dei suddetti dipendenti è a tutt'oggi inevasa, come pure analoghe richieste inoltrate dal personale di enti soppressi con provvedimenti regionali;

nemmeno gli articoli 2 e 6 della legge n. 482 del 1988 hanno fatto chiarezza circa il campo di applicazione —:

quali iniziative intenda assumere affinché vengano individuati al più presto i destinatari di tali disposizioni legislative, che (a parere degli interroganti) non sono solo i dipendenti di enti soppressi per legge nazionale;

quali iniziative intenda promuovere affinché la circolare ministeriale già emanata in materia divenga immediatamente operante, oppure venga emendata al più presto, al fine di consentire a tanti cittadini di ricevere il trattamento previdenziale cui hanno diritto. (4-13566)

**RISPOSTA.** — *La direzione generale degli istituti di previdenza, con note interne di servizio, ha fornito i necessari chiarimenti in relazione ai vari aspetti operativi della legge n. 482 del 1988; il contenuto di tali note è stato quindi trasfuso nella circolare esplicativa 12 giugno 1989 numero 3/1.P. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1989.*

*Si precisa, comunque, che nei confronti dei dipendenti della comunità Montana Val di Cecina — Pisa (Degli Innocenti, Gabbellieri, Ghilli e Barberini) non trovano applicazione le disposizioni di cui alla citata legge 482, in quanto i predetti, risultando assunti presso quell'ente anteriormente alla soppressione del consorzio di bonifica della Val d'Era di Volterra, non possono beneficiare della ricongiunzione gratuita di cui all'articolo 6 della legge n. 29 del 1979, ma solo di quella onerosa prevista dall'articolo 2 della stessa legge.*

*In particolare, per ognuno di loro, si forniscono le notizie richieste.*

**DEGLI INNOCENTI** Vinicio:

*quest'amministrazione, per poter dar corso alla domanda di ricongiunzione, con*

*nota del 5 settembre 1990, diretta per conoscenza all'interessato, ha sollecitato la sede INPS di Pisa ad inviare il prospetto dei contributi che risultano versati presso quella gestione, già chiesto il 15 maggio 1989.*

*Poiché la comunità Montana di Val di Cecina ha già provveduto all'invio dei documenti richiesti, non appena pervenuto il modello dell'INPS di Pisa, si provvederà, a mezzo procedura meccanografica, alle operazioni di liquidazione sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione.*

**GABELLIERI** Paolino:

*quest'Amministrazione, per poter dar corso alla domanda di ricongiunzione, con nota del 5 settembre 1990, diretta per conoscenza all'interessato, ha sollecitato la sede INPS di Pisa ad inviare il prospetto dei contributi che risultano versati presso quella gestione, già chiesto il 15 maggio 1989.*

*Poiché la comunità Montana Val di Cecina ha già provveduto all'invio dei documenti richiesti, non appena pervenuto il modello dell'INPS di Pisa, si provvederà, a mezzo procedura meccanografica, alle operazioni di liquidazione sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione.*

**GHILLI** Paolo:

*quest'Amministrazione, per poter dar corso alla domanda di ricongiunzione, con nota dell'8 settembre 1990, ha chiesto alla sede dell'INPS di Pisa, il prospetto dei contributi che risultano versati presso quella gestione per i periodi richiesti.*

*Sotto la stessa data è stata poi chiesta alla comunità Montana Val di Cecina la retribuzione in godimento dell'interessato alla data di presentazione della domanda stessa comprensiva dei miglioramenti derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, nonché copia della delibera e scheda individuale di inquadramento.*

*Si assicura, comunque, che non appena in possesso dei documenti predetti, si prov-*

*vederà, a mezzo procedura meccanografica, alle operazioni di liquidazione sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.*

**BARBERINI Morando:**

*quest'amministrazione, per poter dar corso alla domanda di ricongiunzione, con nota del 22 giugno 1990, ha sollecitato la sede INPS di Pisa ad inviare il prospetto dei contributi che risultano versati presso quella gestione, già chiesto il 1° dicembre 1988.*

*Sotto la stessa data è stata poi chiesta alla comunità Montana Val di Cecina la retribuzione in godimento dell'interessato alla data di presentazione della domanda stessa con la relativa deliberazione concessiva ed il certificato di nascita. Entrambe le richieste sono state inviate per conoscenza allo interessato.*

*Si assicura, comunque, che non appena in possesso dei documenti predetti, si provvederà, a mezzo procedura meccanografica, alle operazioni di liquidazione sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pavan.

**TEALDI.** — *Al Ministro delle finanze.*  
— Per conoscere — premesso che

la Corte costituzionale con sentenza del 27 giugno 1986, n. 178, depositata il 7 luglio e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 — 1<sup>a</sup> serie speciale — del 16 luglio 1986, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita (di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973) corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50 per cento, posto a carico del pubblico dipen-

dente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza dell'ENPAS;

il Ministero delle finanze, con circolare 8 agosto 1986, n. 31/8/925 della Direzione generale imposte dirette, divisione VIII, ha impartito disposizioni agli uffici dipendenti per la corretta applicazione del principio sancito dalla Corte, in quanto, trattandosi di sentenza cosiddetta additiva, la medesima è da ritenere immediatamente applicabile nell'ordinamento giuridico, con la conseguenza che, ai fini della sua attuazione, non occorre l'emanazione di ulteriori disposizioni legislative;

al punto terzo della circolare « ambito di applicazione della sentenza » si legge: « Questo Ministero sta esaminando — e sul punto si fa riserva di ulteriori comunicazioni — se la sentenza possa essere applicata a fattispecie analoghe a quella espressamente considerata »;

è noto come, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, l'indennità di buonuscita corrisposta dall'ENPAS e il premio di servizio erogato dall'INADEL, istituti propri del pubblico impiego, si differenziano nettamente dall'indennità di anzianità (ora trattamento di fine rapporto) di tipo privatistico, soprattutto perché, mentre la seconda è collegata alla semplice prestazione del lavoro, i primi presuppongono una certa durata del servizio, sono alimentati da contributi degli iscritti e dell'ente datore di lavoro e sono gestiti con criteri mutualistici del competente ente di previdenza;

ambidue le indennità assolvono una precipua funzione previdenziale a favore del personale cessato dal servizio, in quanto fanno parte del trattamento di quiescenza collocandosi accanto alla pensione. L'onere conseguente è parzialmente sostenuto dal lavoratore mediante pagamento di un contributo percentuale sulla retribuzione;

che la natura, la struttura e la funzione dei due istituti sono formalmente e

sostanzialmente identiche e si deve convenire che gli effetti della sentenza debbano esplicarsi anche sul premio di servizio di competenza dell'INADEL —:

se non ritiene, a scioglimento della riserva contenuta nella circolare richiamata, dar corso all'emanazione di analoghe istruzioni concernenti il trattamento tributario dell'indennità premio di servizio. (4-03674)

**RISPOSTA.** — *Circa l'ambito di applicazione della sentenza della corte costituzionale n. 178 del 1986, relativa alla parziale detassazione dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS, si osserva che gli effetti della citata pronuncia erano e rimangono circoscritti alla sola indennità corrisposta dal predetto ente ai dipendenti statali.*

*Tuttavia al fine di dare concreta applicazione al principio di eguaglianza per situazioni sostanzialmente simili il legislatore, con successive disposizioni (decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154; decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291 e da ultimo decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 convertito nella legge 27 aprile 1989 n. 154), ha provveduto ad estendere i principi stabiliti dalla sentenza in parola anche alle indennità del settore pubblico per le quali sussiste la contribuzione degli aventi diritto.*

*Peraltro, il suindicato decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, ha altresì consentito la riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza di riliquidazione non presentata ai sensi della legge n. 482 del 1985, concernente la nuova disciplina delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, ed ha previsto il rimborso d'ufficio, in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle maggiori ritenute operate.*

Il Ministro delle finanze: Formica.

**TEALDI.** — *Ai Ministri dei trasporti e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere — premesso che

a seguito del noto disastro aereo delle Azzorre dei giorni scorsi, è stata

gravemente turbata l'immagine delle nostre agenzie di viaggio che operano con serietà e con ogni garanzia per il buon esito dei viaggi organizzati da loro stesse;

è necessario fare immediatamente chiarezza per fugare indebiti sospetti di imperfetto funzionamento delle nostre strutture operative nel settore dei viaggi organizzati;

a tutt'oggi risulta ampiamente disattesa la legge-quadro nazionale del turismo, soprattutto nella parte che riguarda, con la delega alle regioni della competenza in materia, l'attuazione dei piani di sviluppo che debbono regolamentare numericamente l'apertura delle agenzie di viaggio, con ciò intendendo evitare un eccessivo proliferare di tali agenzie che porti anche ad indiscriminati riflessi di selvaggia gestione dell'economicità operativa e quindi con possibili ripercussioni sulle necessarie garanzie di qualità, affidabilità e sicurezza del prodotto —:

quali strumenti di controllo sono a disposizione per la tutela degli utenti del mezzo aereo, sia esso praticato con voli di linea o voli noleggiati, intendendosi per tutela anche quella degli operatori turistici che tali mezzi debbano utilizzare per la realizzazione del loro prodotto;

e quali interventi ritengono di dover fare per richiamare le regioni ad una sollecita attuazione dei disposti della legge-quadro succitata, e se non ritengano opportuna una urgente revisione della disfunzione vigente per adeguarla a maggiori garanzie che invece non vengono assolutamente richieste laddove vengano permesse ad enti ed associazioni le operatività tecniche in deroga ai contenuti della legge stessa, in evidente contraddizione con la necessità di maggiormente tutelare il viaggiatore indipendentemente dal fatto che sia cliente di un'agenzia o socio di una organizzazione. (4-11633)

**RISPOSTA.** — *Ad integrazione della risposta data all'interrogazione in oggetto e pubblicata nell'Allegato al resoconto stenografico del 26 marzo 1990 si forniscono gli*

elementi informativi fatti qui pervenire dal Ministero dei trasporti per la parte di propria competenza.

L'attività charter è disciplinata in Italia dalla legge 11 dicembre 1980, n. 882 e del relativo regolamento di attuazione. Come ebbe modo di rimarcare la stessa indagine parlamentare condotta in preparazione di detta legge, tale attività non presenta i connotati del pubblico servizio; essa è rimessa alla libera scelta imprenditoriale delle compagnie.

Il decreto ministeriale 18 giugno 1981 e successive modificazioni, in attuazione della citata legge n. 882 del 1980 assicura un quadro di certezza normativa per il charter nei limiti della compatibilità con il pubblico servizio aereo di linea.

In questo contesto sia i vettori del gruppo Alitalia che le altre compagnie nazionali hanno incrementato negli ultimi anni la loro partecipazione, pur se tuttora contenuta a livelli marginali rispetto alla preponderanza della bandiera straniera e alla effettiva domanda del mercato di origine italiana, in rapida lievitazione che verso destinazioni di lungo raggio.

Per queste ultime è pressoché totale l'assenza della bandiera italiana, anche se è da considerare che una parte di tale domanda viene soddisfatta con i servizi aerei di linea.

Questa situazione comporta un incremento del ricorso degli operatori turistici italiani a vettori aerei stranieri.

Per quanto concerne i controlli che svolge la direzione generale aviazione civile nei confronti dei voli charter, gli stessi vengono effettuati anche preventivamente in conformità con la vigente normativa, interna ed internazionale.

Prima di procedere al rilascio delle autorizzazioni per voli charter le compagnie straniere devono essere accreditate dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza (confronto articolo 788 della compagnia di navigazione (CdN) come sostituito dall'articolo 2 citata legge n. 862 del 1980). Tale attestazione sostanzia la certificazione dell'affidabilità tecnico-operativa dell'impresa.

Questo sistema si inserisce nel più ampio contesto della normativa di diritto pubblico internazionale, quale risulta delineata dalla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale.

In particolare per quanto concerne i controlli sull'efficienza degli aeromobili e degli equipaggi, in base all'articolo 33 della citata convenzione, ciascuno Stato contraente è impegnato a riconoscere validità ai certificati di navigabilità, ai brevetti e alle licenze rilasciate o convalidate dallo Stato di immatricolazione dell'aeromobile.

Nell'ipotesi di impiego di velivolo immatricolato in un paese terzo, lo Stato di immatricolazione può delegare le responsabilità connesse all'esercizio tecnico dell'aeromobile allo Stato dell'esercente (confronto annesso 8 capitolo III).

Tutto ciò non esclude la facoltà che in sede aeroportuale ciascun paese, al pari di quanto avviene in Italia, possa effettuare controlli sul possesso e sulla validità delle prescritte certificazioni degli aeromobili e degli equipaggi.

Riesce difficile configurare un sistema di regole internazionali diverso da quello attuale che potrebbe essere strumentalizzato ad altri fini oltre quello della sicurezza del trasporto aereo e che comunque, a prescindere da ogni prevedibile ritorsione, creerebbe gravi intralci all'esplicazione dei servizi, ammesso e non concesso che i competenti organi di ciascun paese abbiano la concreta possibilità di effettuare i controlli tecnici non solo sugli aeromobili del proprio registro aeronautico ma anche su tutti quelli delle compagnie straniere, controlli che peraltro riguardano tutti gli aeromobili, indipendentemente dal loro impiego sui servizi di linea o sui charters.

Inoltre, rientra nelle competenze dei direttori di aeroporto, l'attuazione dell'articolo 801 del CdN come modificato dall'articolo 13 della legge 13 maggio 1983, n. 213, in virtù del quale vengono effettuati accertamenti, necessari ove richiesto da particolari evenienze.

In ambito CEE non esiste ancora alcuna specifica normativa sulla sicurezza del volo; talché tutti i paesi membri della comunità sono vincolati alla disciplina

mondiale dell'ICAO (internazionale civil aviation organization), stante peraltro l'universalità del sistema di trasporto aereo.

Il rilascio delle autorizzazioni è anche subordinato ad una serie di altre verifiche e valutazioni di carattere economico-amministrativo che, secondo quanto espressamente previsto dal citato regolamento sui voli charter (decreto ministeriale 18 agosto 1981 e successive modifiche), concernono, ad esempio, la tipologia dei voli (esempio: tutto compreso, studenti, avvenimenti speciali, eccetera), le modalità di offerta degli stessi, le aree geografiche e la salvaguardia del pubblico interesse.

Il rispetto di tale normativa economico-amministrativa è assicurato dalle effettuazione di controlli e dalla irrogazione di adeguate sanzioni.

Alle compagnie aeree incombe l'onere di presentare — nei casi richiesti dal regolamento — la documentazione, compreso il materiale pubblicitario, a supporto delle richieste di autorizzazione dei voli charter.

Negli opuscoli pubblicitari è prescritta l'indicazione della ragione sociale della compagnia esercente e degli elementi caratterizzanti il pacchetto, ivi incluso il prezzo onnicomprensivo.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:  
Muratore.

TEALDI, SARTI, COSTA RAFFAELE, MARTINO e SOAVE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Stroppio in alta Valle Maira opera la scuola media statale a servizio degli obbligati dei comuni di Acciglio, Prazzo, Elva, Marmora, Canosio, Stroppio, Macra e Celle Macra, nonché degli obbligati provenienti da comuni della bassa valle, ospiti del convitto alpino di Stroppio;

tale scuola media dista dalla più vicina altra scuola (Dronero) circa 30 chilometri:

l'esistenza di tale scuola è essenziale per l'alta Valle Maira già per molti lati penalizzata e lasciata al suo isolamento;

è giunta informale notizia della paventata soppressione della prima classe di tale scuola media giustificandosi il provvedimento con il limitato numero di iscritti (meno di quindici);

in tal caso, non si è affatto considerata la particolare situazione di tale scuola di alta montagna e non si opererebbe la prevista deroga che attiene al numero degli iscritti per le zone periferiche più disagiate;

infatti, non esiste sicuramente in Italia una zona montana più meritevole di attenzione di quella oggetto della presente interrogazione dove la presenza della scuola media è assolutamente indispensabile quale fattore determinante per ancorare le popolazioni a presidio della montagna ed arginare lo spopolamento verificatosi in questi ultimi anni;

la notizia della mortificante soppressione di tale prima classe di scuola media preludente la futura soppressione dell'intera scuola, ha sollevato indignate proteste negli enti locali interessati (comunità montana, amministrazioni comunali) e — soprattutto — nelle popolazioni locali che si vedono beffate dallo stato —:

quali provvedimenti intenda adottare per evitare l'infelice ed assoluta inopportuna soppressione di cui alle premesse. (4-20674)

RISPOSTA. — La questione, rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, è superata nel senso auspicato dall'interrogante.

Infatti per l'anno scolastico 1990/91, è stato autorizzato il funzionamento della prima classe presso la scuola media di Stroppio (Cuneo).

Il Ministro della pubblica istruzione: Bianco.